D.A. n. ___309___ /GAB

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO del TERRITORIO e dell'AMBIENTE
Dipartimento dell'Ambiente
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO la legge regionale 29/12/1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;

VISTO la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009; concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTA la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTA la legge 22/04/1994, n. 146 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte seconda "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)" e ss.mm.ii. come da ultimo modificato dal decreto legislativo 16/06/2017, n. 104 che, con l'art. 16, ha introdotto l'art. 27 bis (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) nel decreto legislativo 152/2006;

VISTA la legge 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";

VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare art. 98 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

VISTA la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 "Norme sulla valutazione d'impatto ambientale", con il quale, tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;

VISTO il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTO il decreto assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 "Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.1 del 03/02/2009 con la quale è stato approvato il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.);

VISTO il decreto ministeriale 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11;

VISTA la legge regionale n. 29 del 20/11/2015 "Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche";

VISTO il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)", con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale", come integrato dall'art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione", con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (nel seguito "C.T.S.") di cui all'art. 91 della l.r. n. 9/2015;

VISTO il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la C.T.S.;

VISTI i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 414/Gab del 19/12/2019 compreso il decreto di nomina del Segretario della CTS di cui al D.A. n.285/Gab del 03.11.2020

VISTO il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";

VISTO il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020 che disciplina le procedure di competenza regionale di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9, come modificato dall'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17/03/2016, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera n. 189 del 21/07/2015 e il funzionamento della C.T.S.;

VISTE la legge regionale n. 9 del 12/05/2020 "Legge di Stabilità regionale 2020-2022" e la legge regionale n. 10 del 12/05/2020 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022", pubblicate sulla G.U.R.S. n. 28 del 14/05/2020 Parte I Suppl. Ord.;

VISTA la legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge regionale 21/05/2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del D.R.A.;

VISTO il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A

VISTO il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A.;

VISTO il Decreto interdipartimentale n.234/Gab ARTA del 18.08.2020 tra il l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente e l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20 luglio 2020 con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell'Ambiente l'Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art 19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. n. 357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 819 del 02 settembre 2020 di delega di firma al Dirigente Responsabile del Servizio 1, notificato con nota DRA n. 51062 del 02/09/2020;

VISTO il D.D.G. del 26 marzo 2020, n. 195 con il quale è stato approvato il Protocollo di Intesa ed il suo Allegato Tecnico, sottoscritto in data 06 febbraio 2020 dal Direttore Generale di ARPA Sicilia e dal Dirigente Generale del D.R.A., finalizzato all'espletamento della Verifica di Ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza regionale;

VISTA la nota prot. D.R.A.n. 35872 del 27/05/2019, con la quale la ditta Sicily Biomethan s.r.l.,. ha presentato istanza per l'ottenimento del Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, e come da ultimo modificato con D.Lgs. 104/2017, per il progetto "*Progetto per la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di biometano e compost da rifiuti organici da realizzarsi nel Comune di Castelvetrano (TP), C.da Airone*" - classifica TP6 ATP7, codice procedura 148 , proposto dalla Sicily Biomethan s.r.l.- CORTILE STALLONE 1 - C.A.P.91022 – CASTELVETRANO, (Partitia IVA 02731270811 e P.E.C. sicilybiomethan@gmail.com);

VISTA la seguente documentazione tecnico-amministrativa:

- Resoconto fattibilità tecnica di allacciamento alla rete metano SNAM;
- Resoconto fattibilità tecnica di allacciamento alla rete metano 2iRetegas;
- Costi dismissione;
- Relazione tecnica interferenze;
- Relazione tecnica di progetto;
- 01 Inquadramento territoriale;
- 02 Planimetria generale;
- 03 Planimetria punti di emissione in atmosfera;
- 04 Planimetria punti emissioni sonore;
- 05 Individuazione aree rifiuti (attività)
- 06 Planimetria movimentazione interna mezzi;
- 07 Capannone FORSU separazione digestato e biofiltro: piante e sezioni;
- 08 Fermentatore EUCO 1000 DTS;
- 09 Fermentatore COCCUS 3400;
- 10 Impianto di upgrading BUP 900;
- 11 Impianto di compostaggio: piante e sezioni;
- 12 Altri componenti 1: piante e sezioni;
- 13 Altri componenti 2: piante e sezioni;
- 14 Pianta generale;
- 15 Sezioni e prospetti stabilimento;
- 16 Pianta polifere;

- 17 Pianta tubazioni tecnologiche;
- 18 Pianta raccolta percolati e acqua piovana;
- 19 Render dello stabilimento;
- 20. Materiale fotografico;
- 21 Relazione geologica;
- 22 Studio di impatto acustico previsionale;
- SIA Castelvetrano;
- SIA Castelvetrano sintesi non tecnica.

VISTA la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori per il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 ,ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 9/2015;

VISTA la nota prot. n. 46626 del 03/07/2019 con cui il Servizio 1, ai sensi del comma 2 dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha comunicato la procedibilità dell'istanza; nonché la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, trasmettendo il progetto alla CTS per le attività istruttorie di competenza

VISTO il Parere Istruttorio Intermedio della C.T.S. n. 37 del 02/10/2019 con il quale sono state rilevate delle criticità;

VISTO il verbale della prima Conferenza dei Servizi tenutasi in data 26/02/2020 e trasmessa alla CTS con nota prot. D.R.A.n. 12467 del 28/02/2020;

RILEVATO che la società proponente, con propria nota, trasmessa alla C.T.S. con prot. D.R.A.n. 16460 del 20/03/2020, ha fatto pervenire osservazioni ed integrazioni documentali, riscontrando quanto rilevato dalla C.T.S. in sede di parere intermedio, nonché alle osservazioni emerse in sede di conferenza dei servizi, trasmettendo i seguenti documenti e/o elaborati:

- Studio di Impatto Ambientale modifiche post CdS 26/02/2020;
- Nota integrativa del geologo sui rifiuti trovati;
- Parere del Comune; Evidenza di consegna del progetto cartaceo al RA per A.I.A.;
- Pre-contratto per fornitura biomassa (FORSU)
- Piano di Monitoraggio Ambientale.

VISTA la nota prot. D.R.A.n. 28007 del 22/05/2020 con la quale il Servizio I - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali - ha trasmesso alla C.T.S. il sollecito da parte del proponente finalizzato alla conclusione del procedimento amministrativo e relativa convocazione della CdS per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

VISTO il Parere conclusivo della CTS n. 183 del 10.6.2020, contrario alla compatibilità ambientale, per le motivazioni ivi contenute;

VISTA la nota 32986 del 15.6.2020 con la quale il Servizio 1, ai sensi art. 10 *bis* della legge 241/90 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 13 della L.r. n. 7/2019, ha comunicato alla Ditta che la C.T.S. con Parere n. 183 del 10.6.2020, ha espresso parere di non compatibilità ambientale per il "*Progetto per la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di biometano e compost da rifiuti organici da realizzarsi nel Comune di Castelvetrano (TP), C.da Airone*" - classifica TP6 ATP7, codice procedura 148 , proposto dalla Sicily Biomethan s.r.l

VISTA la nota prot. DRA n. 35902 del 26/06/2020 con la quale sono state trasmesse le "Controdeduzioni" fornite dal Proponente inviate a mezzo PEC in data 25.6.2020

VISTA la nota prot. DRA n. 36470 del 30/06/2020 con la quale sono state inviate alla CTS le "Controdeduzioni" acquisite al prot. DRA n. 35902 del 26/06/2020

ACQUISITO il Parere n 348/2020 rilasciato dalla C.T.S. nella seduta del 29/10/2020 , costituito da n. 14 pagine e relativo foglio firma costituito da 2 pagine, trasmesso al Servizio 1 con nota prot. 63627 del 30.10.2020, con il quale è stato confermato il **parere negativo,** riguardo alla compatibilità ambientale del Progetto "*Progetto per la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di biometano e compost da rifiuti organici da realizzarsi nel Comune di Castelvetrano (TP), C.da*

Airone" - classifica TP6 ATP7 - codice procedura 148 -proposto dalla Sicily Biomethan s.r.l, già reso con Parere n.183 del 10/06/2020

RITENUTO sulla base di quanto esposto di dovere provvedere all'adozione del decreto di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il *Progetto per la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di biometano e compost da rifiuti organici da realizzarsi nel Comune di Castelvetrano (TP), C.da Airone*" - classifica TP6 ATP7, codice procedura 148 , proposto dalla Sicily Biomethan s.r.l.- CORTILE STALLONE 1 - C.A.P.91022 – CASTELVETRANO, (Partitia IVA 02731270811 e P.E.C. sicilybiomethan@gmail.com)

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizione

DECRETA

Articolo 1

Si dispone conclusa, **con esito negativo**, la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto *"Progetto per la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di biometano e compost da rifiuti organici da realizzarsi nel Comune di Castelvetrano (TP), C.da Airone*, classifica TP6 ATP7, codice procedura 148 , proposto dalla Sicily Biomethan s.r.l.- CORTILE STALLONE 1 - C.A.P.91022 – CASTELVETRANO, (Partitia IVA 02731270811 e P.E.C. sicilybiomethan@gmail.com), per i motivi espressi dalla CTS nei Pareri n.183/2020 del 10 Giugno 2020 e n. 348/2020 del 20/10/2020

Articolo 2

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto il Parere Tecnico specialistico ambientale n.183 reso dalla CTS durante la seduta del 10 giugno 2020 e il Parere di conferma n. 348/2020, reso dalla C.T.S. per le autorizzazioni di competenza regionale durante la seduta del 29 ottobre 2020.

Articolo 3

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs 152/2006 il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato, nonché, ai sensi dell'art. 68 comma 4 della Legge Regionale 21/2014 e in ossequio all'art. 98 della L.R. 07/05/2015 n. 9, sarà pubblicato sul Portale Valutazioni Ambientali di questo Dipartimento (https://si-vvi.regione.sicilia.it), **Codice Procedura n. 148** e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nella forma di avviso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 21.12.2020

firmato
L'Assessore
On.le Avv. Salvatore Cordaro

OGGETTO: *"Progetto per la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di biometano e compost da rifiuti organici da realizzarsi nel Comune di Castelvetrano (TP), C.da Airone"*

Sigla Progetto: *TP6 ATP7*

Proponente: *Ditta Sicily Biomethan S.R.L.*

Autorità Procedente: *Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente*

Procedimento: Procedura di Valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii integrata con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul portale regionale.

PARERE C.T.S. n. 183 / 2020 del 10/06/2020

Visto l'art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015 recante "Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale", come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17/03/2016;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n. 357 dell'8/03/1997 e ss.mm.ii.;

Visto il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 - Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.A. n. 57/GAB del 28/02/2020 che regolamenta il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

Vista la Nota prot. 605/GAB del 13/02/2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;

Visto il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";

Visto il D.A. n. 311/GAB del 23/07/2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

Visto il D.A. n. 318/GAB del 31/07/2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

Visto il D.A. n. 414/GAB del 19/12/2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

Rilevato che con D.D.G. n. 195 del 26/03/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

Letto il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

Vista la nota di assegnazione al gruppo istruttore;

Vista la nota trasmessa dalla ditta proponente, Sicily Biomethan s.r.l., assunta al prot. ARTA n. 35872 del 27/05/2019, con la quale la suddetta Ditta chiede l'attivazione della procedura di V.I.A. e di A.I.A. nell'ambito del procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'art. 27bis del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la nota prot. n. 46626 del 03/07/2019 con cui il Servizio 1, ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha comunicato la procedibilità dell'istanza e ribadito che, ai sensi del D.A. n. 57/GAB del 28/02/2020, ogni connesso accertamento e valutazione è di competenza del Servizio I del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Sicilia;

Considerato che l'iter autorizzativo dell'opera in oggetto è quello previsto dall'art. 27-bis "Provvedimento autorizzatorio unico regionale" del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, al cui interno confluiranno le seguenti autorizzazioni:

1) AIA, poiché tratta rifiuti (non pericolosi) oltre 75 t giorno;
2) Autorizzazione art. 12 D.Lgs. 387/2003 e art. 5 del D.LGS. 28/2011 (fonti rinnovabili)
3) Autorizzazione art. 208 per il trattamento dei rifiuti (ricompresa dell'AIA);
4) Autorizzazione art. 269 per emissioni in atmosfera (ricompresa nell'AIA);
5) Autorizzazione per impatto acustico (ricompresa nell'AIA).

Visto il progetto definitivo allegato alla superiore istanza, costituito dai seguenti elaborati:

- *Resoconto fattibilità tecnica di allacciamento alla rete metano SNAM;*
- *Resoconto fattibilità tecnica di allacciamento alla rete metano 2iRetegas;*

- *Costi dismissione;*
- *Relazione tecnica interferenze;*
- *Relazione tecnica di progetto;*
- *01 Inquadramento territoriale;*
- *02 Planimetria generale;*
- *03 Planimetria punti di emissione in atmosfera;*
- *04 Planimetria punti emissioni sonore;*
- *05 Individuazione aree rifiuti (attività)*
- *06 Planimetria movimentazione interna mezzi;*
- *07 Capannone FORSU separazione digestato e biofiltro: piante e sezioni;*
- *08 Fermentatore EUCO 1000 DTS;*
- *09 Fermentatore COCCUS 3400;*
- *10 Impianto di upgrading BUP 900;*
- *11 Impianto di compostaggio: piante e sezioni;*
- *12 Altri componenti 1: piante e sezioni;*
- *13 Altri componenti 2: piante e sezioni;*
- *14 Pianta generale;*
- *15 Sezioni e prospetti stabilimento;*
- *16 Pianta polifere;*
- *17 Pianta tubazioni tecnologiche;*
- *18 Pianta raccolta percolati e acqua piovana;*
- *19 Render dello stabilimento;*
- *20. Materiale fotografico;*
- *21 Relazione geologica;*
- *22 Studio di impatto acustico previsionale;*
- *SIA Castelvetrano;*
- *SIA Castelvetrano sintesi non tecnica.*

Visto il verbale dalla prima Conferenza dei Servizi tenutasi in data 26/02/2020 e trasmessa alla CTS con nota prot. ARTA n. 12467 del 28/02/2020;

Visto il Parere Istruttorio Intermedio della C.T.S. n. 37 del 02/10/2019 con il quale sono state rilevate le seguenti criticità;

1. Nonostante venga dato atto che la programmazione del 2016 prevede altro impianto sito in Castelvetrano in area contigua a quella di progetto, il proponente non chiarisce se il predetto impianto sia attualmente funzionante né esclude che possa tornare ad esserlo in futuro (anzi questa essendo il naturale esito della procedura di vendita di cui si dà contezza), e comunque non prevede alcuna valutazione degli impatti cumulativi in tale subordinata ipotesi oltre che sotto il profilo paesaggistico;

2. Non risultano menzionate le fonti di futuro approvvigionamento del FORSU, né se siano già stati stipulati contratti preliminari in tal senso;

3. Non sono chiariti gli accorgimenti tecnici tesi a prevenire il rischio di contaminazione delle acque, con particolare riferimento ai pozzi di captazione delle acque idropotabili in prossimità dell'impianto;

4. sotto l'aspetto vegetazionale e faunistico non è esplicitato quali elementi floristico-vegetazionali e faunistici sono presenti, considerato che in certe condizioni climatiche ed edafiche, questi in una data area tendono ad insediarsi, soprattutto in assenza di fattori di disturbo esterni;

5. Non viene indicato dove verrebbe eseguito lo smaltimento dei circa 7.500 t/anno di rifiuti codice CER 19 12 12;

6. Al fine di stabilire la qualità del rifiuto in uscita (sia della parte residua secca, sia del compost), dovrà essere indicato l'indice di respirazione dinamico potenziale (IRDP) calcolato conformemente alla disposizione di riferimento (norma europea EN 13725);

7. Non viene fornito lo schema tecnico di funzionamento, i consumi di gas e le emissioni della caldaia a gas necessaria ad alimentare il processo di fermentazione;

8. Non sono menzionate le opere di mitigazione (in particolare, il progetto per la schermatura visiva dei biodigestori) ed ogni altro intervento di compensazione ambientale;

9. Non risulta depositato il piano di rinaturalizzazione e monitoraggio del sito per almeno 5 anni successivi allo smantellamento dell'impianto, che contengo il dettaglio delle opere di recupero ambientale che verranno realizzate, ed in particolare non risulta assicurato il riempimento dell'area di cava né prestata la relativa fideiussione;

10. Nel caso si prevedesse l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti, deve essere presentato in sede di VIA il Piano Preliminare di utilizzo, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 120/2017;

11. Non risulta tra la documentazione progettuale il Piano di Monitoraggio Ambientale, di cui all'art. 22 c.3 lett.e);

12. Per la caratterizzazione della qualità attuale dell'atmosfera, di cui si asserisce non avere dati a disposizione e pertanto non essere nelle condizioni di fornire un quadro descrittivo, si può far riferimento al Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria approvato Giunta della Regione Siciliana nel luglio del 2018. Sarebbe altresì opportuno prevedere in sede di progettazione una campagna specifica di misura della qualità atmosferica;

13. Lo SIA deve contenere tutti gli elementi atti a valutare gli effetti della realizzazione e dell'esercizio dell'intervento di progetto. In tale ottica, devono essere riportati nelle relazioni gli elementi di rilievo emersi da gli studi specialistici redatti, a titolo di esempio bisogna fornire una sintesi dello studio geologico e idrogeologico funzionale a definire la vulnerabilità delle matrici sature e insature del sottosuolo esposte agli effetti della realizzazione dell'opera di progetto;
14. La descrizione fornita circa gli impatti in fase di cantiere relativi alle componenti atmosfera, rumore, traffico e rifiuti, è troppo sintetica e non permette di condurre una piena valutazione degli impatti. Analogamente per la componente suolo. Si chiede un approfondimento e quindi una revisione dello SIA e la redazione di una relazione di cantiere che dovrà dettagliare gli aspetti legati all'approntamento e la gestione del cantiere per tutti gli aspetti in esso implicati (rumore, polveri, gestione acque, stoccaggio materiali, rifiuti ecc.), lo smantellamento finale delle aree utilizzate e la viabilità interferita.

Vista la nota prot. n. 3265 del 9 settembre 2019 (prot. ARTA n. 45916 del 1 luglio 2019) con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani ha certificato che l'area interessata dall'impianto non risulta, allo stato attuale, sottoposta a vincolo né a procedura di tutela di cui al D. Lgs. 42/2004 e smi;

Vista la nota prot. n. DI.SIC/MV/029/ADA del 6 febbraio 2020 (prot. ARTA n. 7788 del 7 febbraio 2020) con cui la Snam Rete Gas S.p.A. ha comunicato, a seguito della procedibilità della domanda, che "sulla base della documentazione da Voi inoltrata, è emerso che i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della scrivente società";

Vista la nota prot. n. 17843 del 25 febbraio 2020 (acquisita al prot. ARTA n. 11750 del 26 febbraio 2020) con cui il Servizio 16 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste del Comando del Corpo Forestale ha comunicato che per la realizzazione dell'opera in argomento "non necessita Nulla Osta da parte di questo Ispettorato";
Vista la nota prot. n. 1145 del 25 febbraio 2020 (prot. ARTA 11882 del 26 febbraio 2020) della RFI con la quale comunica che non sussistono interferenze con le linee ferroviarie in esercizio e pertanto si rilascia nulla osta;
Vista la PEC del 5 febbraio 2020 (prot. ARTA n. 7181 del 5 febbraio 2020), con cui il proponente ha, tra l'altro, trasmesso la nota della SRR Trapani Provincia Sud prot. n. 1758 del 19 luglio 2019, indirizzata alla società Sicily Biomethan, con la quale, in riscontro a formale richiesta attestazione della società in argomento, ha evidenziato che "non sussistono i presupposti per la formulazione di una specifica attestazione circa la coerenza e/o la conformità del progetto per le motivazioni ivi contenute";
Rilevato che la società proponente, con propria nota, trasmessa alla C.T.S. con prot. ARTA n. 16460 del 20/03/2020, ha fatto pervenire osservazioni ed integrazioni documentali, riscontrando quanto

rilevato dalla C.T.S. in sede di parere intermedio, nonché alle osservazioni emerse in sede di conferenza dei servizi.

In particolare, la società proponente ha integrato la documentazione progettuale, trasmettendo i seguenti documenti e/o elaborati:

- Studio di Impatto Ambientale modifiche post CdS 26/02/2020;
- Nota integrativa del geologo sui rifiuti trovati;
- Parere del Comune;
- Evidenza di consegna del progetto cartaceo al RA per AIA;
- Pre-contratto per fornitura biomassa (FORSU);
- Piano di Monitoraggio Ambientale.

Vista la nota prot. ARTA n. 28007 del 22/05/2020 con la quale il Servizio I - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali - ha trasmesso alla C.T.S. il sollecito da parte del proponente finalizzato alla conclusione del procedimento amministrativo e relativa convocazione della 2° convocazione della CdS per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Rilevato che dal contenuto della Sintesi non tecnica e dallo Studio di impatto ambientale emerge quanto segue:

INQUADRAMENTO GENERALE

La Sicily Biomethan S.R.L. propone di realizzare uno stabilimento finalizzato alla produzione di biometano ottenuto dalla raffinazione di biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di rifiuti organici (frazione organica rifiuti solidi urbani (FORSU) e altri rifiuti organici), e di *compost* ad uso agronomico proveniente dalla raccolta differenziata dell'organico dei rifiuti urbani.

Il sito è localizzato in un'area agricola a nord-est del centro urbano di Castelvetrano (TP), foglio 41, particelle 162 e 71 interi e 175 parte. Il Proponente dichiara che i *terreni sono nella disponibilità del richiedente in forza di preliminare registrato e trascritto a norma del comma 2 b art. 2 L.R. 29/2015. A circa 430 metri a est dell'area di interesse scorre il Fiume Modione. Il DM 10/9/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", prescrive che, in caso di impianti realizzati in aree contermini di beni paesaggistici (area di raggio 50 volte l'altezza massima dello stabilimento), anche la sovrintendenza beni paesaggistici è chiamata ad esprimere il proprio parere entro il procedimento unico. Lo stabilimento è in zona contermine poiché la sua altezza massima è*

di circa 12 metri (12x50=600m < 430m), ma il proponente ritiene che essendo ad una quota inferiore al piano di campagna medio della zona, la sua mancata visibilità non richieda l'intervento della sovrintendenza.

Il sito di progetto si trova a poco meno di 1500 m dal centro abitato di Castelvetrano e a circa 800 da abitazioni sparse.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Da un punto di vista programmatico, l'area dello stabilimento è collocata in zona agricola E1. *Nello specifico l'area è inclusa in una zona destinata a discarica per sfabbricidi; ad est si nota il vincolo dovuto al Fiume Modione; a sud il vincolo dovuto ai pozzi idropotabili, distanti oltre 200 metri dall'area in oggetto.*

Il proponente dà atto che adiacente al sito del progetto, è autorizzata e realizzata una piattaforma per il trattamento di rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata, denominata "Polo tecnologico di Castelvetrano".

In merito alla coerenza con la pianificazione di settore, il Proponente si riferisce al Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia, adottato con ordinanza commissariale n° 1166 del 18/12/2002; in particolar modo vengono riportati i rapporti di coerenza rispetto ai *vincoli escludenti* e *da considerare identificati nel Piano stesso*.

10.7.1.1 Vincoli escludenti	**Riferimenti progettuali**
Costituiscono vincoli escludenti all'ubicazione degli impianti di recupero mediante trattamento biologico (compostaggio e stabilizzazione pre-discarica):	
Le aree individuate dagli artt. 2 e 3 del DPR 8/9/97 n. 357;	Non presenti
Le aree collocate nelle zone di rispetto (art. 6, DPR 236/88) per un raggio non inferiore a 200 metri dal punto di approvvigionamento idrico a scopo potabile pubblico, salvo eventuali deroghe da parte delle autorità competenti supportate da analisi di rischio;	Non presenti
Le aree a distanze dai centri abitati < 200 m (distanza dal nucleo abitato così come definito dal Codice della Strada), derogabile per il compostaggio di scarti verdi;	Oltre 1400 m
Le aree soggette a esondazione. Per la verifica relativa ad aree in fregio ad aste fluviali deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno pari a 50 anni. (20 anni nel caso di compostaggio di scarti verdi) salvo diverse indicazioni dell'Autorità di bacino;	Non presenti
Le aree ricadenti nelle fasce di rispetto previste dalla L.R. n° 78/76;	Non presenti
Le disposizioni previste nella L.R. n° 71/78 e successive modifiche ed integrazioni.	Non presenti
Le distanze fanno riferimento al limite dell'area di impianto, intendendo con tale termine l'area strettamente connessa al ciclo di lavorazione dei rifiuti, ivi compreso lo stoccaggio dei prodotti recuperati e degli scarti.	
10.7.1.2 Vincoli da considerare	
Per ciascun sito devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione a:	

aree collocate entro le fasce di rispetto delle diverse infrastrutture (strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, ferrovie, cimiteri, beni militari, aeroporti, ospedali, case di cura e simili, etc.);	Sempre all'esterno di fasce di rispetto
beni storici, artistici, archeologici, paleontologici ex Legge 1089/1939;	Non presenti
vincoli paesistici e paesaggistici ex Legge 1497/1939, 431/1985 e successive modifiche ed integrazioni (art.151 D.Lgs. 29/11/1999 n° 490);	Sempre all'esterno di fasce di rispetto
aree sottoposte a vincolo idrogeologico ex RD 3267/1923;	Non presenti
aree individuate a parco o riserva naturale a livello Regionale, Provinciale e Comunale.	Non presenti
Per tali tipologie di aree va conseguito specifico nulla-osta, in base ai meccanismi di legge previsti, dalle autorità competenti.	
Costituisce inoltre un vincolo da considerare con particolare attenzione, verificando la coerenza dei sistemi di processo e dei presidi adottati, la presenza di insediamenti abitativi anche singoli nel raggio di 1000 metri; la presenza di insediamenti singoli entro i 200 metri può costituire, dopo verifica delle condizioni topografiche ed operative locali, specifico motivo di esclusione delle possibilità di autorizzazione.	Primo insediamento abitativo ad oltre 800 m

Il proponente dà altresì atto che nell'allegato 2 al nuovo Piano Regionale per la Gestione Dei Rifiuti (in fase di approvazione), in Provincia di Trapani è attivo un unico impianto preposto al trattamento di rifiuti come quelli utilizzabili nel progetto in oggetto, che risulterebbe attualmente in difficoltà. L'altro impianto "Polo Tecnologico sito in Contrada Airone nel Comune di Castelvetrano" è stato messo in vendita dal curatore fallimentare e, pertanto, stando al proponente non è ipotizzabile una sua immediata riattivazione.

Gli altri impianti citati dal piano d'Ambito, anche qualora avessero la capacità residuale di ricevere rifiuti provenienti da altre province, risultano essere molto distanti dalla provincia di Trapani e pertanto i costi di trasporto e di conferimento risulterebbero essere troppo onerosi e non sostenibili per i Comuni appartenenti alla Provincia di Trapani.

Conclusivamente sulla compatibilità programmatica, il proponente sostiene che l'area in cui sorgerà l'impianto non rientra:

- in ambiti a rischio idrogeologico e geomorfologico,
- in aree di rilevanza paesistica-ambientale,
- in aree tra quelle a rischio idraulico del PAI,
- in aree naturali protette appartenenti alla Rete Natura 2000 (zone SIC e ZPS).

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Il processo si basa sul pretrattamento meccanico dei rifiuti per la separazione degli scarti non organici e sulla digestione anaerobica della parte organica, finalizzata alla produzione di biogas dal quale, successivamente, viene estratto il metano che verrà immesso nella rete di trasporto. Nello stabilimento verrà impiegato anche materiale ligneo cellulosico proveniente dalla manutenzione del verde (sfalci

di potatura e/o assimilabili), quale materiale strutturante per il compost. Tale frazione sarà costituita per lo più da sfalci di potatura, ramaglie, foglie, paglia, cortecce, residui erbacei.

Le sezioni di ricevimento e trattamento dei rifiuti (compreso un piccolo stoccaggio momentaneo), saranno ubicate in un ambiente chiuso e adeguatamente posto in depressione, con ripresa delle arie esauste e il loro trattamento di deodorizzazione e depolverazione. Tali sezioni saranno collocate su pavimentazione impermeabilizzata e sulla quale saranno previsti dei sistemi di raccolta delle eventuali acque di percolazione, dei colaticci e delle acque di lavaggio.

Le fasi del progetto sono le seguenti:

1. ricevimento dei rifiuti organici;
2. separazione materiali indesiderati dalla frazione organica;
3. digestione anaerobica della frazione organica con produzione di biogas;
4. depurazione del biogas (Upgrading), con ottenimento di biometano idoneo per la sua immissione nella rete pubblica;
5. compostaggio aerobico del digestato.

La quantità di rifiuti organici in ingresso destinata alla fermentazione è di circa 50.000 t/a: stimando lo scarto di un 15% di sovvallo (7.500 t/anno), cioè di rifiuti da separare e allontanare dalla parte organica, alla digestione anaerobica vera e propria andranno circa 42.500 t/anno. L'impianto in progetto ha una capacità produttiva massima di circa 900 Smc/h di biogas grezzo (standard metri cubi/ora), equivalente approssimativamente ad un impianto a biogas per produzione di energia elettrica da 2 MW elettrici circa. Il biometano prodotto sarà immesso nella rete del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi. La capacità produttiva di biometano, con il quantitativo di rifiuti previsto, sarà di circa 4.462.483 Smc/anno.

I rifiuti usati per dare struttura e la giusta sostanza secca al compost, saranno quelli tipici del verde pubblico e privato (sfalci, ramaglie, paglia, segatura, ecc.), e altri derivanti da attività produttive, nella dose massima di circa 8.252 t/anno. Il compost ricavato, circa 14.148 t/anno, sarà destinato all'uso agricolo (il digestato umido utilizzato per il compostaggio è pari a circa 36.033 t/anno).

La sezione di pretrattamento avviene all'interno di un capannone industriale, nel quale si distingueranno le seguenti aree:

- *area di ingresso e posizionamento dei mezzi;*
- *area di scarico e pretrattamento dove si trova il sistema di pretrattamento che consente la separazione dei materiali non destinabili alla fermentazione anaerobica (sovvallo) e la*

riduzione volumetrica della parte organica da avviare alla produzione di biogas, area il cui pavimento è posto ad un livello di circa -4,25 metri rispetto alla pavimentazione dell'intero capannone;

- *area di stazionamento dei cassoni del sovvallo ottenuto dal pretrattamento, posti ai lati del sistema di pretrattamento (D15);*
- *area di stoccaggio provvisorio della FORSU tal quale, in uso in momenti di imprevisto grande afflusso di mezzi (R13).*

Il pavimento del capannone presenta le giuste pendenze verso un sistema di griglie per la raccolta dei colaticci della FORSU e delle acque di lavaggio, collegate alla macchina di pretrattamento e da qui alla Calix, la quale riceverà anche la poltiglia FORSU in uscita dal pretrattamento.

Le arie odorose che si liberano dalla FORSU all'interno del capannone sono prelevate forzatamente da almeno tre aspiratori collocati sulla copertura ed inviate ad un sistema di trattamento costituito da uno scrubber e da un biofiltro.

Il sistema di pre-trattamento, che provvede affinché i rifiuti siano adeguati alla successiva fase di fermentazione in termini di omogeneizzazione e pezzatura, è costituito da due tramogge di carico fornite di separatore meccanico, sistema di coclee e tubazioni, e da una vasca incorporata nel fondo della macchina di raccolta e rilancio della FORSU pretrattata dotata di pompa e tubazione che veicolano i liquidi alle CALIX. Tali vasche sono in calcestruzzo gettato in opera, con capacità di circa 400 mc lordi, chiuse e a tenuta di odori/gas, per lo stoccaggio temporaneo della frazione organica dei rifiuti post trattamento prima della loro immissione nei fermentatori.

L'area di stoccaggio provvisorio della FORSU tal quale è una superficie di 53 mq, delimitata da una griglia per la raccolta dei colaticci, collegata alla vasca di carico e rilancio già trattata, che consente un volume massimo stoccabile di 106 mc (altezza media cumulo 2 m). Da qui la FORSU sarà poi prelevata con una pala gommata e inserita nel sistema di pretrattamento. Il ricorso a tale pratica è solo di emergenza. Completano il capannone l'area di stoccaggio del sovvallo, dove sono posizionati i container per la raccolta del sovvallo.

I fermentatori sono realizzati con la tecnica della vasca bianca. Si tratta cioè di strutture eseguite in cemento armato con un calcestruzzo di particolare miscelazione e con una disposizione delle armature tale da avere fessurazioni con un'ampiezza non superiore a 0,3 mm e conforme al valore massimo consentito dalla normativa; questo consente di rinunciare a drenaggi e a strati isolanti

aggiuntivi. È previsto, inoltre, l'inserimento di speciali profili sigillanti nei giunti e nelle riprese di getto che aumentano la impermeabilizzazione e anche la lisciatura delle pareti.

L'EUCO 1000 è un fermentatore a flusso continuo da circa 1.000 mc di volume lordo interno, dotato di agitatore ad aspo disposto con asse longitudinale, il quale consente di movimentare un substrato in fermentazione molto denso rispetto ai fermentatori circolari, con contenuto medio di sostanza secca anche del 10-12%.

In questa struttura inizia la fermentazione e si produce il 40-50% circa di biogas potenziale, il quale passa direttamente al fermentatore COCCUS, quindi senza un vero e proprio stoccaggio. Il COCCUS è un fermentatore da circa 3.400 mc di volume lordo interno, idoneo per la digestione di substrati aventi un contenuto medio di sostanza secca fino al 10%. È costituito da una vasca a pianta circolare in calcestruzzo armato gettato in opera, con pareti e basamento coibentati esternamente e pareti riscaldate da un sistema di tubazioni radianti interne che consentono di mantenere condizioni di temperatura ideali per l'attività batterica.

La copertura dei COCCUS è costituita da una cupola gasometrica in tessuto di fibre poliesteri spalmato di PVC, all'interno della quale si raccoglie il biogas prodotto dalla fermentazione; tale copertura è flessibile (il suo volume varia in funzione della pressione e della quantità di gas) ed è protetta dagli agenti atmosferici da una seconda membrana del tutto identica alla prima. Quando la membrana interna è sgonfia, l'abbassamento fino al livello del substrato in fermentazione è impedito dall'impalcato in legno.

È prevista una torcia di emergenza *in caso di mancato funzionamento dell'impianto di cessione o in caso di surplus produttivo, la fiaccola brucia il gas in eccesso. È alimentato da una soffiante dedicata collegata alla tubazione in uscita dal COCCUS, la quale porta il biogas alla giusta pressione di combustione e che entra in funzione prima che la pressione all'interno dei fermentatori superi i valori di apertura delle valvole di sovrappressione. Infatti, i sensori di pressione del COCCUS attivano la torcia ad una soglia inferiore rispetto alla soglia di apertura delle valvole (2 mbar, contro i 2,2 mbar delle valvole dei COCCUS).*

La caldaia, che produce il calore necessario al processo di fermentazione, è ospitata in un container specifico. Ha una potenza termica di circa 450 kW ed è alimentata da metano di rete.

L'impianto di Upgrading della ditta Carbotech Gas Systems GmbH, è progettato come una singola linea con capacità di trattare circa 900 Nm3/h di biogas grezzo, totalmente containerizzato e trasportato presso il sito di impianto già assemblato e collaudato. L'installazione è estremamente semplice e richiede solo l'esecuzione di un basamento in c.a. sul quale collocare l'unità e le connessioni elettriche e meccaniche.

L'impianto di upgrading è composto come di seguito:

- *serbatoio accumulo biogas da 2 mc geometrici con valvola di sovrappressione;*
- *compressori pre-desolforazione;*
- *sistema di raffreddamento biogas ad acqua pre-desolforazione;*
- *sistema di desolforazione con valvola di sovrappressione (**punto di emissione convogliata PEC 14**);*
- *sistema di raffreddamento biogas ad acqua post-desolforazione;*
- *sistema PSA (Pressure Swing Adsorption) costituito da cisterne CSM (setacci di carbonio molecolare), pompe del vuoto, valvola di sovrappressione e tubazione per l'emissione del gas residuo in un unico camino (**punto di emissione convogliata PEC 15**);*
- *serbatoio di accumulo del biometano da 25 mc geometrici con valvola di sovrappressione.*

Area SNAM (o altro operatore locale)

In fase iniziale, si è verificata la fattibilità tecnica di allacciamento alla rete metano pubblica la quale ha avuto esito positivo (vedasi allegati).

Dettagliata domanda di allacciamento sarà inoltrata dopo l'autorizzazione dello stabilimento, poiché i tempi di autorizzazione VIA sono diversi dai tempi previsti dall'iter di allacciamento.

Si rende noto che all'attualità non si dispone del dettaglio di cosa verrà realizzato su tale Area.

Impianto di compostaggio

Si compone dei seguenti elementi:

n° in plani-metria	n° elementi	Struttura/Componente	Punto emissione
23	1	Capannone (parte)	
	1	Sistema di separazione del digestato	
13	2	Sistema di compostaggio CLF MODIL (Trincea di compostaggio)	PED 19
12	2	Trincea coperta di stoccaggio del verde strutturante	PED 20
14	4	Trincea coperta di stoccaggio compost	PED 21

L'impianto di separazione solido/liquido del digestato, posto all'interno dello stesso capannone dove si attua anche il pretrattamento della FORSU, già descritto in precedenza, permette di trattare parte della biomassa in uscita dall'impianto a biogas (digestato), e di ricavarne una parte liquida che potrà essere utilizzata nel sistema di pretrattamento, per facilitare la separazione della parte organica del rifiuto da quella inorganica, o in fermentazione per fluidificare la massa, ed una parte solida.

Il sistema CLF MODIL di compostaggio è un sistema brevettato e riconosciuto per la biodigestione i liquami zootecnici e digestati da digestione anaerobica di substrati organici. Tale tecnologia ha la capacità di valorizzare e stabilizzare la componente azotata presente nella materia prima, producendo un ottimo ammendante ai fini agronomici. Il sistema previsto per questo progetto è costituito da due vasche/trincee di trattamento. Ogni trincea è costituita da una platea in calcestruzzo delimitata nella lunghezza da muretti di contenimento che sarà riempita da una massa di materiale ligneo-cellulosico (es. trucioli, segatura di legno, paglia, stocchi di mais trinciati, cippati, composti verdi ecc.). I fronti aperti sono provvisti di griglie per la raccolta di eventuali colaticci. I pluviali scaricano nella vasca di seconda pioggia.
Ogni trincea dispone poi di un'attrezzatura meccanica semovente, posta su appositi binari situati lungo i muretti longitudinali, la quale percorre periodicamente la trincea, effettuando le operazioni di distribuzione del digestato prima e rimescolamento ed arieggiamento della biomassa poi.
La trincea per lo stoccaggio del materiale usato come strutturante del compost è costituita da pareti verticali in calcestruzzo armato, prefabbricate oppure gettate in opera, e da un pavimento impermeabile in c.a. gettato in opera oppure in asfalto o entrambi i tipi di pavimentazione posati in due strati sovrapposti, provvisto di griglie per la raccolta di eventuali colaticci.
I pluviali scaricano nella vasca di seconda pioggia. La trincea per lo stoccaggio del compost è costituita da pareti verticali in calcestruzzo armato, prefabbricate oppure gettate in opera, e da un pavimento impermeabile in c.a. gettato in opera oppure in asfalto o entrambi i tipi di pavimentazione posati in due strati sovrapposti, provvisto di griglie per la raccolta di eventuali colaticci. I pluviali scaricano nella vasca di seconda pioggia.
La trincea sarà dotata di copertura con struttura metallica fissa per evitare il contatto con la pioggia e per ridurre l'emissione di odori dovuta all'azione dei venti.

Le reti di raccolta dei pluviali provenienti dalle coperture e quelle delle aree permeabili, sono separate dalla rete di raccolta delle acque provenienti dalle pavimentazioni impermeabili, al fine di permettere il trattamento della prima pioggia e differenziarne il riutilizzo.

La vasca di prima pioggia è un manufatto chiuso in c.a. dimensionato per raccogliere 70 mc di prima pioggia (73 mc volume effettivo netto). è previsto il collettamento di rilancio verso la CALIX e quindi alla fermentazione.

La vasca di seconda è un manufatto aperto in c.a., dotato di rete di sicurezza. è dotato di collettamento per il rilancio dell'acqua verso gli usi di stabilimento (vasca VVF, sistema di pretrattamento e separazione del digestato, scrubber, biofiltro).

Ha un volume di circa 1.590 mc, in grado di stoccare l'acqua caduta durante un evento piovoso particolarmente intenso (113 mmm), al netto della capacità di rilancio dell'acqua verso gli usi industriali.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Quanto agli impatti ambientali sull'atmosfera, il proponente sostiene che l'opera non è in grado di alterare il clima locale, anche se opere del genere nel loro insieme hanno un impatto ambientale positivo fondamentale per ridurre l'emissione di anidride carbonica di origine fossile e quindi per attenuare gli effetti sul cambiamento climatico globale.

Con esclusione del Fiume Modione, posto a oltre 500 m dal sito e non collegato in alcun modo con lo stabilimento, non si riscontrano altre acque superficiali. I pozzi idropotabili sono oltre la fascia di rispetto prevista. Non sarà usata di routine acqua potabile nel processo produttivo, ma solo nei momenti di siccità, quando la vasca di raccolta dell'acqua piovana sarà vuota.

Quanto al rumore, secondo il proponente le vibrazioni da viabilità interna e da scavi non avvengono in continuità con fabbricati civili e/o industriali, tali da poter essere trasmesse a quest'ultimi.

L'opera ha sede in una ex cava, senza presenze fitosociologiche di interesse e/o fauna pro-tetta ed è distante dai siti Natura 2000, in particolar modo si trova a circa 12 km dal SIC più vicino.

Relativamente al paesaggio, l'area non si trova in zona soggetta a vincolo paesistico a norma del D.Lgs. 4/2004. Una delle caratteristiche peculiari dell'opera è il suo inserimento in una ex cava, con quote compresa tra -15 e -20 rispetto l'area circostante. Questo permette, a detta del Proponente, di asserire che non ci sarà un impatto visivo negativo.

Durante il processo si producono rifiuti durante il pretrattamento dei rifiuti conferiti, ma questi rappresentano al massimo un 15% di ciò che entra ed è strettamente correlato con la bontà del sistema di raccolta del rifiuto e della partecipazione attiva dei cittadini a differenziare.

Dato che, come asserisce il Proponente, l'opera in progetto non arreca impatti negativi su aria, suolo e acqua non è in grado di arrecare danni nemmeno su salute o benessere dei cittadini.

Riguardo al suolo, non si consumerà nuovo suolo agricolo, ma anzi si valorizzerà il sito attuale fornendogli una vocazione produttiva.

Da una stima iniziale, sostiene il Proponente,*non si rende necessaria l'apporto o l'asportazione di materiale dalla cava per tale sistemazione.*

L'impianto per la produzione di biogas/biometano non sarebbe fonte di impatto odorigeno/polverulento.

La fonte di potenziali emissioni diffuse di odori sono il biofiltro, le trincee di compostaggio, di stoccaggio dello strutturante e del compost.

Non ci sono altre fonti emissive, poiché i rifiuti tal quali come arrivano allo stabilimento e il sovvallo di pretrattamento sono gestiti all'interno del capannone nel quale avviene il trattamento delle arie tramite scrubber e biofiltro.

Il traffico generato dall'impianto è relativo al trasporto della FORSU, del sovvallo in discarica, del materiale strutturante e del compost finito che non si ritiene, sostiene il Proponente, possa *arrecare aggravio sulla situazione attuale.*

Nell'impianto sono presenti due servizi igienici. Data la mancanza di una rete fognaria, le acque reflue, verranno convogliate in due distinte fosse biologiche Imhoff ed il surnatante in uscita sarà disperso nel suolo per subirrigazione.

Non sono previsti scarichi di processo legati all'impianto biogas o a quello di *upgrading*. Tutte le acque rappresentate dai colaticci dei rifiuti e dalle condense del biogas/biometano e *scrubber*/biofiltro e le acque di lavaggio del capannone saranno recuperate ed inviate alla fermentazione.

Il consumo reale di acqua fresca sarà di circa 3.900 mc/anno, con un impatto ritenuto dunque molto basso.

Nello stabilimento in oggetto è prevista la produzione di circa 7.500 t/anno di rifiuti codice CER 19 12 12, rappresentati dal sovvallo che fuoriesce dalla operazione di pretrattamento dei rifiuti, da

destinare in discarica perché non più recuperabile. Gli stessi saranno stoccati in appositi cassoni posti dentro il capannone rifiuti, sottoposto a trattamento dell'aria esausta, quindi non daranno problemi di odori o altre emissioni in atmosfera né di problematiche al suolo o sull'ambiente idrico sotterraneo (falda).

È prevista anche la produzione di rifiuti generati dalle operazioni di manutenzione dei motori, dei motoriduttori e di altre apparecchiature (olio esausto, filtri, parti metalliche e plastiche, materiali di pulizia, etc.), e questi verranno smaltiti dalla ditta fornitrice dei materiali o da ditta regolarmente abilitata.

Quanto al rischio incidentale, la propagazione di incendio ad altre aree al di fuori dei fermentatori è da ritenersi improbabile vista la tipologia impiantistica e la tipologia dei prodotti inseriti nel processo. Considerate le basse pressioni di esercizio (max. 6 bar) e la distanza tra impianto e altri edifici, il proponente ritiene che in caso di esplosione non si avranno effetti oltre l'area dell'impianto.

Alla fine della vita economica, l'intero stabilimento sarà demolito e il terreno sistemato in modo naturale, rendendolo successivamente fruibile a fini agricoli.

In conclusione, secondo il proponente, l'impianto in progetto non produce impatti ambientali *negativi rilevanti e comunque saranno tutti reversibili quando verrà dismesso al termine della sua vita economica, mentre ne produce alcuni positivi, peraltro, anch'essi limitati alla durata di vita dell'impianto.* Il vantaggio dell'impianto sarebbe di circa 76.540 t/a di CO2 risparmiata.

Ritenuto e Valutato che con riferimento alla superiore affermazione del Proponente, vi è una contraddizione in termini, poiché o non vi sono impatti o sono tutti reversibili;

Ritenuto che l'affermazione circa la reversibilità degli impatti come naturale conseguenza della dismissione non può essere condivisa nei termini in cui è stata espressa, poiché la realizzazione e l'esercizio possono comportare forme di contaminazione, ad esempio delle matrici suolo e sottosuolo, che non verrebbero meno automaticamente con la sola dismissione dell'impianto.

Considerato che il proponente ha provveduto ad inoltrare documentazione integrativa e osservazioni a seguito delle criticità rilevate dalla C.T.S. nel Parere Istruttorio Intermedio n. 37 del 02/10/2019, come di seguito esposto.

1) Nonostante venga dato atto che la programmazione del 2016 prevede altro impianto sito in Castelvetrano in area contigua a quella di progetto, il proponente non chiarisce se il predetto

impianto sia attualmente funzionante né esclude che possa tornare ad esserlo in futuro (anzi questa essendo il naturale esito della procedura di vendita di cui si dà contezza), e comunque non prevede alcuna valutazione degli impatti cumulativi in tale subordinata ipotesi oltre che sotto il profilo paesaggistico;

Il Proponente risponde affermando che *l'impianto di cui trattasi è in completo abbandono da alcuni anni, in quanto come si evince dalla perizia di stima del CTU depositata in tribunale per il fallimento della ditta gestrice (Belice ambiente S.p.A.), evidenza molteplici problematiche, tanto che l'asta per il suo acquisto è andata deserta più volte.*

Inoltre, si ritiene che se anche si dovesse decidere di riattivare l'impianto di compostaggio del polo tecnologico, si dovrebbe procedere obbligatoriamente alla richiesta di una nuova autorizzazione, visto che l'attuale l'autorizzazione scadrà ad ottobre 2020, e contestualmente si dovrà procedere alla messa a norma dell'impiantistica presente, che non rispetta più gli standard minimi previsti dalla nuova normativa vigente. Pertanto è molto improbabile che il suddetto iter autorizzativo verrà riattivato dall'attuale gestore (commissario liquidatore), che non ha le competenze e le risorse finanziarie necessarie per riammodernare il suddetto impianto.

Infine, è bene ribadire che l'attuale autorizzazione prevede il trattamento di sole 7.500 t/anno di rifiuti organici da compostare e non si ritiene che ci sarà un acquirente che senza sicurezza circa la quantità di rifiuti trattabili, affronterà una spesa di alcuni milioni di euro per l'acquisto e per il suo efficientamento.

E comunque, qualora si dovessero valutare gli impatti cumulativi tra lo stabilimento dismesso e lo stabilimento in progetto, si dovrebbe considerare che quest'ultimo tratterà circa 58.252 t/a di rifiuti e non ha evidenziato impatti negativi significativi. Pertanto l'aggiunta a questi degli impatti dovuti ad ulteriori 7.500 t/a di rifiuti non è ritenuta in grado di spostare il risultato del SIA.

Si prende atto della controdeduzione del Proponente, sottolineando tuttavia che il Proponente era tenuto a presentare una puntuale analisi dei flussi dei rifiuti, all'interno della provincia di appartenenza e dell'Ambito in cui ricade l'impianto proposto, dell'impiantistica esistente, degli obiettivi strategici stabiliti dalla normativa e pianificazione di settore e del conseguente fabbisogno residuo da soddisfare.

2) La capacità impiantistica e il Codice CER in ingresso all'impianto (191212) fanno riferimento a rifiuti che sono già stati oggetto di un primo trattamento (non trattandosi di rifiuti a

valle della raccolta differenziata - CER 200108); si chiede conseguentemente di indicare i siti di trattamento a monte ed i soggetti conferitori, nonché di allegare accordi/convenzioni/contratti, ancorché di carattere preliminare.

Si prende atto che come asserito dal Proponente vi è stata una errata interpretazione, in quanto i rifiuti codice CER 191212 costituiscono rifiuto del processo e non un flusso in ingresso.

In merito alla richiesta formulata dal Proponente circa l'autorizzazione all'impianto, non solo dei rifiuti CER 200108 ma anche altri rifiuti organici di tipo speciale, si **conferma** quanto già riportato dal Proponente, ovvero che il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia, impone una distanza minima dal centro abitato pari a 3000 m.

Rilevato e Valutato inoltre che in merito alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, il riferimento normativo è rappresentato dalla L.R 9/2010, che è successiva al Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della Sicilia del 2002 non più vigente. Inoltre, l'art. 17 della L.R. 9/2010, stabilisce che gli impianti possono essere ubicati *anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici comunali, purché distino almeno 3 chilometri dal perimetro del centro abitato.*

3) Non risultano menzionate le fonti di futuro approvvigionamento del FORSU, né se siano già stati stipulati contratti preliminari in tal senso;

Si prende atto che il Proponete allega alla documentazione integrativa il contratto preliminare stipulato con la ditta Traina S.r.l.., *una società che opera nell'ambito della raccolta differenziata e gestione della FORSU*, la quale si impegna a conferire 40.000 t/a di rifiuti organici (CER 200108) presso l'impianto di progetto. Si specifica che la ditta contraente ha la sede a Cammarata (AG) e che la distanza chilometrica tra i due siti è di oltre 115 Km;

Rilevato e Valutato che non è stata dimostrata la titolarità del flusso di rifiuti (che è onere del Proponente ai sensi della nota Assessoriale 8282/GAB del 20/12/2018), corrispondenti alla restante aliquota pari a 10.000 t (considerando, come da progetto, una quantità annua di rifiuti in ingresso pari a 50.000 t);

Ritenuto inoltre che nel contratto preliminare con la Ditta Traina, per la quota parte di rifiuti pari a 40.000 t, si fa riferimento solo al codice CER 200108, mentre l'istanza di autorizzazione prevede l'ingresso all'impianto anche dei CER 20 01 25, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, 20 03 99;

Rilevato e Valutato infine che l'elenco dei Codici CER delle matrici in ingresso all'impianto non riporta i relativi quantitativi.

4) Non sono chiariti gli accorgimenti tecnici tesi a prevenire il rischio di contaminazione delle acque, con particolare riferimento ai pozzi di captazione delle acque idropotabili in prossimità dell'impianto;

Il Proponente contro-deduce asserendo che "*I pozzi idropotabili hanno area di rispetto di 200 metri. Entro 200 m dal sito non sono presenti pozzi idropotabili come si evidenzia nella figura di pagina 12/81 della quale si riporta uno stralcio di seguito (distanza stimata oltre 700 metri). Altri rischi di inquinamento delle acque sotterranee sono pressoché impossibili poiché l'area di movimentazione mezzi e totalmente pavimentata con raccolta e rilancio in impianto delle acque di prima pioggia e riutilizzo anche della seconda pioggia. Lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti prodotti (codice 19), avviene all'interno di container situati all'interno del capannone rifiuti. Lo stoccaggio dei rifiuti tipo legname e cortecce per il compostaggio (assolutamente non inquinanti, peraltro), avviene in trincee coperte dotate di un sistema di griglie in testa che convogliano le acque nel sistema prima detto.*"
Si prende atto della risposta, ma si **rileva** tuttavia che nello SIA non vengono valutate possibili interferenze con la falda idrica sottostante durante la fase di cantiere; tali considerazioni sarebbero state importanti, anche alla luce degli esiti della relazione idrogeologica che riferisce di un sottosuolo caratterizzato da complesso calcarenitico-sabbioso, che risulta permeabile per porosità e fessurazione.

5) Sotto l'aspetto vegetazionale e faunistico non è esplicitato quali elementi floristico-vegetazionali e faunistici sono presenti, considerato che in certe condizioni climatiche ed edafiche, questi in una data area tendono ad insediarsi, soprattutto in assenza di fattori di disturbo esterni.

Il Proponente risponde affermando che *Non è stato svolto uno studio approfondito data l'evidenza oggettiva che trattasi di un sito privo di interesse floro faunistico.*
Il Proponente integra tuttavia lo SIA con la componente in questione. In esso si legge che *"L'area è posta in una porzione di territorio caratterizzata da incolti o pascoli non produttivi. Le superfici rilevate come incolto fanno riferimento ad aree che difficilmente potrebbero essere recuperate per la coltivazione e dove esistono limiti per la messa a coltura a causa di eccessivi costi di trasformazione."* In merito alla componente fauna il Proponente afferma che *"Poiché non si è certi della presenza di tali animali (*cfr. **§ 6.2.4 -** elenco fauna potenziale), *se ritenuto necessario, si*

eseguirà una campagna di cattura prima dell'apertura del cantiere per raccogliere e trasferire eventuali soggetti oggetto di minaccia. Capitolo impatti non sviluppato".

Ritenuto e Valutato che la tematica non è stata adeguatamente affrontata nella documentazione trasmessa; da un immediato riscontro tramite ortofoto e documentazione fotografica presentata dal Proponente, si evince infatti che l'area di cava su cui si prevede la realizzazione dell'impianto di progetto, appare rinaturalizzata e non semplicemente e agronomicamente definita *incolta* come asserito e come invece appare l'area circostante. Sarebbe stato pertanto necessario un approfondimento dell'analisi dello stato attuale e degli impatti (che il Proponente invece dichiara di non sviluppare). Alla luce quindi del marcato livello di rinaturalizzazione apparente dell'area di cava, sarebbe stato dunque necessario prevedere opportuni interventi specifici di mitigazione e/o compensazione.

6) Non viene indicato dove verrebbe eseguito lo smaltimento dei circa 7.500 t/anno di rifiuti codice CER 19 12 12;

Si prende atto della risposta del Proponente il quale specifica che i suddetti rifiuti verranno inviati *nelle discariche autorizzate in Sicilia o in altre regioni, a norma di legge.*

7) Al fine di stabilire la qualità del prodotto in uscita (sia della parte residua secca, sia del compost), dovrà essere indicato l'indice di respirazione dinamico potenziale (IRDP) calcolato conformemente alla disposizione di riferimento (norma europea EN 13725);

Il Proponente ribadisce quanto affermato nello SIA *a pagina 60/81 "il prodotto è pronto per essere commercializzato e utilizzato in ambito agricolo". Tale asserzione deriva dal fatto che il compost rispetterà la normativa 75/2010.*

Rilevato e Valutato che tuttavia non viene fornita risposta in merito alla richiesta specifica di indicare il potenziale di respirazione dinamico potenziale, valore non stabilito dalla normativa citata dal Proponente e particolarmente rilevante ai fini della determinazione degli impatti inerenti la componente salute umana (emissioni odorigenee).

8) Non viene fornito lo schema tecnico di funzionamento, i consumi di gas e le emissioni della caldaia a gas necessaria ad alimentare il processo di fermentazione;

Si prende atto della risposta del Proponente, che rimanda alle informazioni già fornite nello SIA.

9) Non sono menzionate le opere di mitigazione (in particolare, il progetto per la schermatura visiva dei biodigestori) ed ogni altro intervento di compensazione ambientale;

Il Proponente asserisce che *si è scelta una cava per evitare l'impatto visivo della costruzione, a pag. 40/81 si è scritto: "Per ciò che attiene la mitigazione a verde, ove lo spazio lo consente sarà piantumata una cortina arborata di essenze consentite con lo scopo di mitigare il seppur limitato impatto visivo". Data l'assenza di impatti negativi di rilievo, non sono previste né opere di mitigazione né opere di compensazione ambientale.*

Ritenuto e Valutato invero che l'area di cava, e pertanto gli impianti che essa ospiterà, risulta ben visibile dalla strada contrada Airone ove è previsto l'accesso al sito. Un sistema di mitigazione sarebbe stato necessario; definendo, con appositi elaborati grafici, i rapporti di intervisibilità dall'esterno l'esterno, al fine anche di supportare le asserzioni rese.

10) Non risulta depositato il piano di rinaturalizzazione e monitoraggio del sito per almeno 5 anni successivi allo smantellamento dell'impianto, che contengo il dettaglio delle opere di recupero ambientale che verranno realizzate, ed in particolare non risulta assicurato il riempimento dell'area di cava né prestata la relativa fideiussione.

Il Proponente integra quanto riportato nello SIA, ossia che "*All'attualità si ipotizza che si provvederà alla formazione di un prato pascolo tramite livellatura e rullatura del terreno e semina",* con quanto segue. N*ella progettazione della ricomposizione ambientale saranno affrontati tutti gli aspetti per permettere di restituire l'opera in una condizione migliore di quella originaria. All'attualità il terreno è incolto e senza utilizzo agricolo, in futuro potrà essere destinato a prato pascolo oppure a seminativo irriguo. Le lavorazioni previste per il ripristino dell'attività agricola sono:*

- *sistemazione del fondo cava con relative pendenze circa 0,5 % da Nord a Sud e verso est;*
- *semina sul fondo cava di colture proteiche azoto fissatrici da sovescio (leguminose), per favorire il ripristino della fertilità del terreno;*
- *dopo il ciclo colturale del sovescio, semina di prato stabile;*
- *possibile acquisto e messa in esercizio di impianto di irrigazione semovente, alimentato con acqua proveniente dal consorzio di bonifica, se s'intendesse seminare colture che richiedono acqua.*

Successivamente alle attività precedenti, si potrà attuare sui terreni le normali rotazioni agrarie presenti in zona. Il ripristino previsto consente l'uso del terreno che maggiormente è indicato su

questa porzione di territorio sia dal punto di vista ambientale, in quanto dà continuità con le coltivazioni presenti nella zona, sia da un punto di vista strettamente agronomico essendo le colture proposte (prato pascolo, seminativo irriguo), le migliori in termini di adattabilità anche in un fondo cava.

La fidejussione è relativa alle opere di dismissione. Pertanto è logico supporre che sarà richiesta dalla Regione e fornita dal proponente prima dell'inizio del cantiere. Giacché si ritiene che non esista una norma cogente circa l'obbligo di monitoraggio dell'avvenuto recupero del terreno nella situazione ante operam dopo la dismissione di impianti a fonti rinnovabili di biometano; considerando che grazie al livellamento si potrà sfruttare meglio a fini agricoli il fondo cava attuale; considerando altresì che nessuno può obbligare un proprietario terriero a coltivare i propri fondi, si rimane in attesa di eventuali prescrizioni della CTS.

11) Nel caso si prevedesse l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti, deve essere presentato in sede di VIA il Piano Preliminare di utilizzo, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 120/2017;

Il Proponente ribadisce quanto già affermato nello SIA: *Da una stima iniziale non si rende necessaria l'apporto o l'asportazione di materiale dalla cava per tale sistemazione. L'eventuale pratica terre e rocce di scavo sarà eseguita prima del cantiere stesso, quando si eseguirà la progettazione esecutiva dell'opera*"

Rilevato e Valutato che in un progetto da sottoporre a VIA e pertanto da predisporre *con un livello informativo…tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali* (D.Lgs. 152/2006 art. 5 c.1 lett.g), non ci si può riferire ad "una stima iniziale" senza che la stessa affermazione trovi fondamento in elaborati tecnici e valutazioni verificabili. In tal senso, lo SIA è carente di una specifica sezione dedicata alle Terre e Rocce da scavo e altresì risulta assente un Piano Preliminare di Utilizzo ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 120/2017.

Considerato inoltre che non è chiarito nello SIA come avverrà senza scavo e movimentazione di terre quanto descritto e di seguito riportato: *La conformazione morfologica del fondo cava sarà sagomata in maniera adeguata a ricevere lo stabilimento. Rispetto allo stato attuale si provvederà a creare due terrazzi pianeggianti posti a – 10 e a -15 metri rispetto il piano di campagna a quota zero.*

12) Non risulta tra la documentazione progettuale il Piano di Monitoraggio Ambientale, di cui all'art. 22 c.3 lett.e);

Il Proponente afferma che l'art. 22 c.3 punto e) richiede un "*progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto", considerato che non si sono rilevati impatti ambientali significativi e negativi e considerato che lo stabilimento è soggetto ad AIA, si riteneva che il piano di monitoraggio e controllo proposto per l'AIA fosse valido anche quale PMA per la VIA.* Viene tuttavia trasmesso il PMA.

Rilevato che il PMA e il PMC possono correttamente essere coordinati e integrati, ma hanno finalità ben distinte e pertanto la predisposizione del solo PMC non può sostituire il PMA.

Considerato che tra gli obiettivi del PMA vi è anche quello di intercettare possibili impatti negativi imprevisti;

Valutato che la non sussistenza di potenziali impatti, non è stata - per nessuna delle matrici esaminate - oggetto di approfondita analisi e valutazioni analitiche o numeriche.

Considerato che è ultronea l'affermazione che il presente PMA sarà completato solo al termine dell'iter autorizzativo, con recepimento delle prescrizioni degli enti partecipanti al processo stesso, in quanto è preciso onere del Proponente integrare le prescrizioni degli enti competenti;

Rilevato e Valutato che il PMA trasmesso è incompleto in diverse parti; la localizzazione dei ricettori, le frequenze e durate delle misure, le tecniche di misura, devono essere dettagliatamente indicate nel documento, non demandate esclusivamente a indicazione da parte dell'ARPA competente, la quale invece ha il compito di validare e correggere/integrare la proposta di Piano, completa in ogni sua parte. In considerazione delle caratteristiche di permeabilità del suolo e della presenza di falda, come descritto dalla relazione specialistica, sarebbe stato necessario integrare ai presidi di controllo piezometri di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee. Inoltre in considerazione della movimentazione dei mezzi di cantiere nelle aree adiacenti il sito di cava, devono essere monitorati anche gli effetti sulla qualità chimico fisica del terreno e sulle caratteristiche di fertilità dovute alla costipazione conseguente al transito dei mezzi.

Considerato che un PMA dovrebbe definire, a partire da misure nella fase di *ante operam*, gli effetti che la realizzazione (corso d'opera) e l'esercizio dell'impianto (*post operam*) hanno sulle caratteristiche quali-quantitative delle componenti ambientali significative e **Ritenuto** pertanto non condivisibile la scelta di effettuare le misure solo nella fase di AO per la componente Flora e Fauna.

Rilevato inoltre che non sono state definite, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., le risorse economiche *necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio*.

13) Per la caratterizzazione della qualità attuale dell'atmosfera, di cui si asserisce non avere dato a disposizione e pertanto non essere nelle condizioni di fornire un quadro descrittivo, si può far riferimento al Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria approvato Giunta della Regione Siciliana nel luglio del 2018. Sarebbe altresì opportuno prevedere in sede di progettazione una campagna specifica di misura della qualità atmosferica;

Il Proponente alla superiore criticità, contro-deduce asserendo che "*Premesso che se le autorità pubbliche non hanno mai ritenuto necessario effettuare un'analisi della qualità dell'aria nella zona oggetto d'intervento, si ritiene che ciò sia stato motivato dalla mancanza di situazioni critiche, confortata anche dalla lettura della bibliografia consultata, la quale è stata utilizzata per implementare il paragrafo relativo del SIA".*

Rilevato e Valutato che è onere del Proponente che intende procedere con la richiesta di compatibilità ambientale mediante procedura di VIA, descrivere *gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base)*, come indicato nell'All. VII alla parte II del D.Lgs. 152/06, pertanto in assenza di dati bibliografici autorevoli, il Proponente è tenuto a provvedere alla definizione dello stato qualitativo dell'atmosfera con misure specifiche.

14) Lo SIA deve contenere tutti gli elementi atti a valutare gli effetti della realizzazione e dell'esercizio dell'intervento di progetto. In tale ottica, devono essere riportati nella relazione gli elementi di rilievo emersi da gli studi specialistici redatti, a titolo di esempio bisogna fornire una sintesi dello studio geologico e idrogeologico funzionale a definire la vulnerabilità delle matrici sature e insature del sottosuolo esposte agli effetti della realizzazione dell'opera di progetto.

Il Proponente risponde affermando che *Tra gli allegati del SIA comparivano una relazione geologica e lo studio previsionale di impatto acustico. Si implementano i paragrafi relativi del SIA con le informazioni contenute in tali studi specialistici.*

Considerato e Valutato che la superiore osservazione espressa nel PII deriva dall'analisi della documentazione specialistica trasmessa e dalla constatazione che le risultanze, ad esempio della relazione idrogeologica, non sono state opportunamente integrate nello SIA, nel quale la valutazione degli impatti è più volte risultata una mera affermazione di non sussistenza degli stessi, senza tuttavia che trovasse fondamento nella analisi dello stato attuale (fornito appunto dalle relazioni specialistiche), rispetto al quale valutare gli effetti dell'esercizio e della realizzazione dell'impianto.

15) La descrizione fornita circa gli impatti in fase di cantiere relativi alle componenti atmosfera, rumore, traffico e rifiuti, è troppo sintetica e non permette di condurre una piena valutazione degli impatti. Analogamente per la componente suolo. Si chiede un approfondimento e quindi una revisione dello SIA e la redazione di una relazione di cantiere che dovrà dettagliare gli aspetti legati all'approntamento e la gestione del cantiere per tutti gli aspetti in esso implicati (rumore, polveri, gestione acque, stoccaggio materiali, rifiuti ecc.), lo smantellamento finale delle aree utilizzate e la viabilità interferita.

Si prende atto delle integrazioni fornite, resta tuttavia assente una documentazione specifica della cantierizzazione, che descriva il cantiere, le fasi di realizzazione e la viabilità interessata.

VALUTAZIONI FINALI

Valutato che non è stato correttamente e approfonditamente trattato il tema della coerenza con la normativa e la pianificazione di settore regionale e di S.R.R.;

Valutato in particolar modo che non sono stati dettagliatamente analizzati i flussi di rifiuti, stando ai dati più aggiornati disponibili, e gli indirizzi strategici contenuti nel Piano Stralcio del 2018;

Visto e Considerato che la valutazione ambientale del progetto non può prescindere dalla sua coerenza con la programmazione generale, ed in particolare con la determinazione del fabbisogno impiantistico – per tipologia e quantità - stimato dalla Regione;

Visto che la programmazione regionale in materia di rifiuti è attualmente rappresentata dal Piano stralcio della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, approvato con Delibera della Giunta Regionale 5 aprile 2018, n. 158, che definisce atto di indirizzo strategico;

Considerato che il Piano di Gestione dei rifiuti urbani del giugno 2012 (che sostituisce quello precedente del 2002, a cui il Proponente erroneamente si riferisce) costituisce uno strumento *emergenziale;*

Considerato che all'atto di cessazione dello stato emergenziale del 2012, i vincoli cui bisogna attenersi oltre, al Piano rifiuti urbani del 2012, al Piano dei rifiuti speciali del 2016, al Piano stralcio del 2018 e al Piano della SRR, per la progettazione di impianti di trattamento rifiuti sono definiti dalla normativa di settore a livello regionale (L.R.9/2010), nazionale (TUA) e comunitario;

Ritenuto e Valutato pertanto che i vincoli cui riferirsi per la localizzazione dell'impianto di progetto sono quelli definiti all'art. 17 della L.R 9/10 in quanto sovraordinata rispetto agli strumenti di Piano;

Considerato che la L.R 9/10 prevede una distanza minima degli impianti di trattamento rifiuti urbani dal centro abitato pari a 3 km;

Considerato che ai sensi della L.R. 9/2010 l'individuazione dell'impiantistica necessaria in ciascuna S.R.R, deve essere definita dal Piano d'Ambito delle stesse in funzione dell'esclusivo fabbisogno al fine di traguardare l'autosufficienza impiantistica, pertanto, non risulta condivisibile la impossibilità di espressione del proprio parere motivata dalla mancata ad oggi approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti, in considerazione che la S.R.R. "Trapani Sud" competente, ha adottato il Piano d'Ambito nel 2016, in base a quanto stabilito dalla legge 9/2010;

Considerato che il Piano d'Ambito vigente della S.R.R. Trapani Sud, cui afferisce il sito di progetto, non contempla la realizzazione di impianti di iniziativa privata (come da nota prot. n. 1758 del 19 luglio 2019);

Considerato che - essendo il maggior conferitore di rifiuti la Ditta Traina S.r.l., con sede a Cammarata (AG) (distante circa 115 km dall'impianto di progetto) - non è stato valutato l'impatto connesso al trasporto su gomma dei rifiuti;

Considerato e Valutato che non è stata fornita un'analisi delle principali alternative rispetto al progetto, che rappresentasse ragioni della scelta e che si basasse sull'utilizzo dei criteri di confronto ritenuti più congrui compreso quello dell'impatto ambientale;

Considerato che non è stato presentato il Piano Preliminare di utilizzo delle Terre ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017;

Considerato e Valutato che l'analisi degli impatti non viene effettuato con idoneo livello di approfondimento, il più delle volte viene asserita la non sussistenza di potenziali impatti senza che la stessa venga dimostrata;

Considerato e Valutato che non sono stati valutati i potenziali effetti sulla componente suolo e sottosuolo durante la fase di cantiere;

Considerato e Valutato che non sono stati valutati i rapporti di inter visibilità con l'esterno;

Considerato e Valutato che non sono stati previsti interventi di mitigazione, alla luce della ipotizzata non sussistenza di impatti che tuttavia non è stata supportata da idonee valutazioni tecniche, analitiche e/o numeriche;

Considerato e Valutato che non è stata effettuata un'analisi della dispersione dei contaminanti e delle sostanze odorigene a partire dai punti di emissione;

Considerato e Valutato che non sono stati presentati elaborati specifici per la cantierizzazione, funzionali anche a comprendere in base a fasi, lavorazioni e approntamenti, eventuali impatti sulle diverse matrici ambientali eventualmente interessate;

Considerato e Valutato che il PMA sviluppato dal Proponente non è congruo ad assolvere agli obiettivi previsti dalla normativa e dalle LL.GG. di riferimento;

Valutato, perciò, che per le motivazioni e criticità sopra esposte, il progetto non può essere oggetto di favorevole apprezzamento,

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

parere contrario riguardo alla compatibilità ambientale del progetto "*Progetto per la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di biometano e compost da rifiuti organici da realizzarsi nel Comune di Castelvetrano (TP), C.da Airone*".

OGGETTO: *"Progetto per la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di biometano e compost da rifiuti organici da realizzarsi nel Comune di Castelvetrano (TP), C.da Airone".*

Sigla Progetto: *TP6 ATP7*

Proponente: *Ditta Sicily Biomethan S.R.L.*

Autorità Procedente: *Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente*

Procedimento: Procedura di Valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii integrata con la procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Parere tecnico su preavviso di diniego *ex* art. 10bis l. 241/90.

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul portale regionale.

PARERE C.T.S. n. 348 / 2020 del 29/10/2020

Visto l'art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015 recante "Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale", come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17/03/2016;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n. 357 dell'8/03/1997 e ss.mm.ii.;

Visto il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 - Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.A. n. 57/GAB del 28/02/2020, che regolamenta il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

Vista la Nota prot. 605/GAB del 13/02/2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;

Visto il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";

Visto il D.A. n. 311/GAB del 23/07/2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

Visto il D.A. n. 318/GAB del 31/07/2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

Visto il D.A. n. 414/GAB del 19/12/2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

Rilevato che con D.D.G. n. 195 del 26/03/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

Letto il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

Vista la nota di assegnazione al gruppo istruttore;

Vista la nota trasmessa dalla ditta proponente, Sicily Biomethan s.r.l., assunta al prot. ARTA n. 35872 del 27/05/2019, con la quale la suddetta Ditta chiede l'attivazione della procedura di V.I.A. e di A.I.A. nell'ambito del procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'art. 27bis del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la nota prot. n. 46626 del 03/07/2019 con cui il Servizio 1, ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha comunicato la procedibilità dell'istanza e ribadito che, ai sensi del D.A. n. 57/GAB del 28/02/2020, ogni connesso accertamento e valutazione è di competenza del Servizio I del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Sicilia;

Considerato che l'iter autorizzativo dell'opera in oggetto è quello previsto dall'art. 27-bis "Provvedimento autorizzatorio unico regionale" del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, al cui interno confluiranno le seguenti autorizzazioni:

1) AIA, poiché tratta rifiuti (non pericolosi) oltre 75 t giorno (ancorchè non di competenza ARTA);

2) Autorizzazione art. 12 D.Lgs. 387/2003 e art. 5 del D.LGS. 28/2011 (fonti rinnovabili)

3) Autorizzazione art. 208 per il trattamento dei rifiuti (ricompresa dell'AIA);

4) Autorizzazione art. 269 per emissioni in atmosfera (ricompresa nell'AIA);

5) Autorizzazione per impatto acustico (ricompresa nell'AIA).

Visto il progetto definitivo allegato alla superiore istanza, costituito dai seguenti elaborati:

- *Resoconto fattibilità tecnica di allacciamento alla rete metano SNAM;*
- *Resoconto fattibilità tecnica di allacciamento alla rete metano 2iRetegas;*
- *Costi dismissione;*
- *Relazione tecnica interferenze;*
- *Relazione tecnica di progetto;*
- *01 Inquadramento territoriale;*
- *02 Planimetria generale;*
- *03 Planimetria punti di emissione in atmosfera;*
- *04 Planimetria punti emissioni sonore;*

- *05 Individuazione aree rifiuti (attività)*
- *06 Planimetria movimentazione interna mezzi;*
- *07 Capannone FORSU separazione digestato e biofiltro: piante e sezioni;*
- *08 Fermentatore EUCO 1000 DTS;*
- *09 Fermentatore COCCUS 3400;*
- *10 Impianto di upgrading BUP 900;*
- *11 Impianto di compostaggio: piante e sezioni;*
- *12 Altri componenti 1: piante e sezioni;*
- *13 Altri componenti 2: piante e sezioni;*
- *14 Pianta generale;*
- *15 Sezioni e prospetti stabilimento;*
- *16 Pianta polifere;*
- *17 Pianta tubazioni tecnologiche;*
- *18 Pianta raccolta percolati e acqua piovana;*
- *19 Render dello stabilimento;*
- *20. Materiale fotografico;*
- *21 Relazione geologica;*
- *22 Studio di impatto acustico previsionale;*
- *SIA Castelvetrano;*
- *SIA Castelvetrano sintesi non tecnica.*

Visto il verbale dalla prima Conferenza dei Servizi tenutasi in data 26/02/2020 e trasmessa alla CTS con nota prot. ARTA n. 12467 del 28/02/2020;

Visto il Parere Istruttorio Intermedio della C.T.S. n. 37 del 02/10/2019 con il quale sono state rilevate le seguenti criticità;

1. Nonostante venga dato atto che la programmazione del 2016 prevede altro impianto sito in Castelvetrano in area contigua a quella di progetto, il proponente non chiarisce se il predetto impianto sia attualmente funzionante né esclude che possa tornare ad esserlo in futuro (anzi questa essendo il naturale esito della procedura di vendita di cui si dà contezza), e comunque non prevede alcuna valutazione degli impatti cumulativi in tale subordinata ipotesi oltre che sotto il profilo paesaggistico;

2. Non risultano menzionate le fonti di futuro approvvigionamento del FORSU, né se siano già stati stipulati contratti preliminari in tal senso;

3. Non sono chiariti gli accorgimenti tecnici tesi a prevenire il rischio di contaminazione delle acque, con particolare riferimento ai pozzi di captazione delle acque idropotabili in prossimità dell'impianto;

4. sotto l'aspetto vegetazionale e faunistico non è esplicitato quali elementi floristico-vegetazionali e faunistici sono presenti, considerato che in certe condizioni climatiche ed edafiche, questi in una data area tendono ad insediarsi, soprattutto in assenza di fattori di disturbo esterni;

5. Non viene indicato dove verrebbe eseguito lo smaltimento dei circa 7.500 t/anno di rifiuti codice CER 19 12 12;

6. Al fine di stabilire la qualità del rifiuto in uscita (sia della parte residua secca, sia del compost), dovrà essere indicato l'indice di respirazione dinamico potenziale (IRDP) calcolato conformemente alla disposizione di riferimento (norma europea EN 13725);

7. Non viene fornito lo schema tecnico di funzionamento, i consumi di gas e le emissioni della caldaia a gas necessaria ad alimentare il processo di fermentazione;

8. Non sono menzionate le opere di mitigazione (in particolare, il progetto per la schermatura visiva dei biodigestori) ed ogni altro intervento di compensazione ambientale;

9. Non risulta depositato il piano di rinaturalizzazione e monitoraggio del sito per almeno 5 anni successivi allo smantellamento dell'impianto, che contengo il dettaglio delle opere di recupero ambientale che verranno realizzate, ed in particolare non risulta assicurato il riempimento dell'area di cava né prestata la relativa fideiussione;

10. Nel caso si prevedesse l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti, deve essere presentato in sede di VIA il Piano Preliminare di utilizzo, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 120/2017;

11. Non risulta tra la documentazione progettuale il Piano di Monitoraggio Ambientale, di cui all'art. 22 c.3 lett.e);

12. Per la caratterizzazione della qualità attuale dell'atmosfera, di cui si asserisce non avere dati a disposizione e pertanto non essere nelle condizioni di fornire un quadro descrittivo, si può far riferimento al Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria approvato Giunta della Regione Siciliana nel luglio del 2018. Sarebbe altresì opportuno prevedere in sede di progettazione una campagna specifica di misura della qualità atmosferica;

13. Lo SIA deve contenere tutti gli elementi atti a valutare gli effetti della realizzazione e dell'esercizio dell'intervento di progetto. In tale ottica, devono essere riportati nelle relazioni gli elementi di rilievo emersi da gli studi specialistici redatti, a titolo di esempio bisogna fornire una sintesi dello studio geologico e idrogeologico funzionale a definire la vulnerabilità delle matrici sature e insature del sottosuolo esposte agli effetti della realizzazione dell'opera di progetto;

14. La descrizione fornita circa gli impatti in fase di cantiere relativi alle componenti atmosfera, rumore, traffico e rifiuti, è troppo sintetica e non permette di condurre una piena valutazione degli impatti. Analogamente per la componente suolo. Si chiede un approfondimento e quindi una revisione dello SIA e la redazione di una relazione di cantiere che dovrà dettagliare gli aspetti legati all'approntamento e la gestione del cantiere per tutti gli aspetti in esso implicati (rumore, polveri, gestione acque, stoccaggio materiali, rifiuti ecc.), lo smantellamento finale delle aree utilizzate e la viabilità interferita.

Vista la nota prot. n. 3265 del 9 settembre 2019 con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani ha certificato che l'area interessata dall'impianto non risulta, allo stato attuale, sottoposta a vincolo né a procedura di tutela di cui al D. Lgs. 42/2004 e smi;

Vista la nota prot. n. DI.SIC/MV/029/ADA del 6 febbraio 2020 (prot. ARTA n. 7788 del 7 febbraio 2020) con cui la Snam Rete Gas S.p.A. ha comunicato, a seguito della procedibilità della domanda, che "sulla base della documentazione da Voi inoltrata, è emerso che i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della scrivente società";

Vista la nota prot. n. 17843 del 25 febbraio 2020 (acquisita al prot. ARTA n. 11750 del 26 febbraio 2020) con cui il Servizio 16 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste del Comando del Corpo Forestale ha comunicato che per la realizzazione dell'opera in argomento "non necessita Nulla Osta da parte di questo Ispettorato";

Vista la nota prot. n. 1145 del 25 febbraio 2020 (prot. ARTA 11882 del 26 febbraio 2020) della RFI con la quale comunica che non sussistono interferenze con le linee ferroviarie in esercizio e pertanto si rilascia nulla osta;

Vista la PEC del 5 febbraio 2020 (prot. ARTA n. 7181 del 5 febbraio 2020), con cui il proponente ha, tra l'altro, trasmesso la nota della SRR Trapani Provincia Sud prot. n. 1758 del 19 luglio 2019, indirizzata alla società Sicily Biomethan, con la quale, in riscontro a formale richiesta attestazione della società in argomento, ha evidenziato che "*non sussistono i presupposti per la formulazione di una specifica attestazione circa la coerenza e/o la conformità del progetto per le motivazioni ivi contenute*";

Rilevato che la società proponente, con propria nota, trasmessa alla C.T.S. con prot. ARTA n. 16460 del 20/03/2020, ha fatto pervenire osservazioni ed integrazioni documentali, riscontrando quanto rilevato dalla C.T.S. in sede di *parere intermedio*, nonché alle osservazioni emerse in sede di conferenza dei servizi.

In particolare, la società proponente ha integrato la documentazione progettuale, trasmettendo i seguenti documenti e/o elaborati:

- Studio di Impatto Ambientale modifiche *post* CdS 26/02/2020;
- Nota integrativa del geologo sui rifiuti trovati;
- Parere del Comune;
- Evidenza di consegna del progetto cartaceo al RA per AIA;
- Pre-contratto per fornitura biomassa (FORSU);
- Piano di Monitoraggio Ambientale.

Vista la nota prot. ARTA n. 28007 del 22/05/2020 con la quale il Servizio I - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali - ha trasmesso alla C.T.S. il sollecito da parte del proponente finalizzato alla conclusione del procedimento amministrativo e relativa convocazione della 2° convocazione della CdS per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Visto il Parere conclusivo di questa CTS n. 183 del 10.6.2020, contrario alla compatibilità ambientale, poiché (in sintesi):

- *non è stato correttamente e approfonditamente trattato il tema della coerenza con la normativa e la pianificazione di settore regionale e di S.R.R.;*
- *non sono stati dettagliatamente analizzati i flussi di rifiuti, stando ai dati più aggiornati disponibili, e gli indirizzi strategici contenuti nel Piano Stralcio del 2018;*
- *la valutazione ambientale del progetto non può prescindere dalla sua coerenza con la programmazione generale, ed in particolare con la determinazione del fabbisogno impiantistico – per tipologia e quantità - stimato dalla Regione;*
- *la programmazione regionale in materia di rifiuti è attualmente rappresentata dal Piano stralcio della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, approvato con Delibera della Giunta Regionale 5 aprile 2018, n. 158, che definisce atto di indirizzo strategico;*
- *i vincoli cui riferirsi per la localizzazione dell'impianto di progetto sono quelli definiti all'art. 17 della L.R 9/10 in quanto sovraordinata rispetto agli strumenti di Piano e che la L.R 9/10 prevede una distanza minima degli impianti di trattamento rifiuti urbani dal centro abitato pari a 3 km;*
- *che ai sensi della L.R. 9/2010 l'individuazione dell'impiantistica necessaria in ciascuna S.R.R, deve essere definita dal Piano d'Ambito delle stesse in funzione dell'esclusivo fabbisogno al fine di traguardare l'autosufficienza impiantistica, pertanto, non risulta condivisibile la impossibilità di espressione del proprio parere motivata dalla mancata ad oggi approvazione del Piano di Gestione dei Rifiuti, in considerazione che la S.R.R. "Trapani Sud" competente, ha adottato il Piano d'Ambito nel 2016, in base a quanto stabilito dalla legge 9/2010 e che il Piano d'Ambito vigente della S.R.R. Trapani Sud, cui afferisce il sito di progetto, non contempla la realizzazione di impianti di iniziativa privata (come da nota prot. n. 1758 del 19 luglio 2019);*
- *che - essendo il maggior conferitore di rifiuti la Ditta Traina S.r.l., con sede a Cammarata (AG) (distante circa 115 km dall'impianto di progetto) - non è stato valutato l'impatto connesso al trasporto su gomma dei rifiuti;*
- *non è stata fornita un'analisi delle principali alternative rispetto al progetto, che rappresentasse ragioni della scelta e che si basasse sull'utilizzo dei criteri di confronto ritenuti più congrui compreso quello dell'impatto ambientale;*
- *non è stato presentato il Piano Preliminare di utilizzo delle Terre ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017;*
- *l'analisi degli impatti non viene effettuato con idoneo livello di approfondimento, il più delle volte viene asserita la non sussistenza di potenziali impatti senza che la stessa venga dimostrata ed in particolare non sono stati valutati i potenziali effetti sulla componente suolo e sottosuolo durante la fase di cantiere;*
- *non sono stati valutati i rapporti di inter visibilità con l'esterno;*
- *non sono previsti interventi di mitigazione, alla luce della ipotizzata non sussistenza di impatti che tuttavia non è stata supportata da idonee valutazioni tecniche, analitiche e/o numeriche;*
- *non è stata effettuata un'analisi della dispersione dei contaminanti e delle sostanze odorigene a partire dai punti di emissione; il PMA sviluppato dal Proponente non è congruo ad assolvere agli obiettivi previsti dalla normativa e dalle LL.GG. di riferimento;*

- *non sono stati presentati elaborati specifici per la cantierizzazione, funzionali anche a comprendere in base a fasi, lavorazioni e approntamenti, eventuali impatti sulle diverse matrici ambientali eventualmente interessate;*

Richiamato, quanto alla descrizione ed ai contenuti del progetto, il Parere PIC già reso;

Preso atto che, successivamente al predetto Parere PIC, il Servizio I DRA ha provveduto alla trasmissione al Proponente del "Preavviso di diniego" della procedura (nota 32986 del 15.6.2020);

Letta la Nota di sollecito del Proponente acquisita al prot. DRA n. 48723 del 24/08/2020;

Esaminate le "Controdeduzioni" fornite dal Proponente trasmesse a mezzo PEC in data 25.6.2020 ed acquisite al prot. DRA n. 35902 del 26/06/2020 con le quali (in sintesi):

Preliminarmente osserva il Proponente che l'impianto in progetto non produrrebbe impatti ambientali negativi rilevanti e che, comunque, i pochi e di bassa intensità impatti negativi sarebbero tutti reversibili, accludendo la seguente Tabella:

Componente ambientale	impatto	intensità	probabilità	estensione	durata
Atmosfera (qualità dell'aria)					
Emissioni diffuse (odorigene e polverose)	negativo	**bassa**	Alta	impianto	temporanea
Emissioni da traffico	negativo	**bassa**	Alta	impianto	temporanea
Suolo, sottosuolo e ambiente idrico					
Consumo di suolo	**Nullo**				
Inquinamento del suolo/sottosuolo/risorsa idrica	**Nullo**				
Produzione rifiuti	negativo	**bassa**	Alta	locale	temporanea
Socio-economico (lavoro per ditte locali)	positivo	**bassa**	Alta	locale	temporanea
Flora e fauna (solo cantiere)	Nullo				

Con altra Tabella vengono riassunti gli impatti attesi durante il normale funzionamento dello stabilimento.

Componente ambientale	impatto	intensità	probabilità	estensione	durata
Atmosfera (qualità dell'aria)					
Emissioni convogliate	negativo	**bassa**	Alta	impianto	temporanea
Emissioni diffuse (odorigene e polverose)	negativo	**bassa**	Alta	impianto	temporanea
Emissioni da traffico	negativo	**bassa**	Alta	impianto	temporanea
Quadro emissivo complessivo (Risparmio CO_2)	positivo	**alta**	Alta	estesa	temporanea
Suolo, sottosuolo e ambiente idrico					
Consumo di suolo	nullo				
Inquinamento del suolo/sottosuolo/risorsa idrica	nullo				
Recupero suolo ad uso agricolo dopo dismissione	positivo	**alta**	alta	impianto	permanente
Produzione compost (utilizzo)	positivo	**alta**	alta	estesa	temporanea
Scarichi civili	negativo	**bassa**	alta	impianto	temporanea
Scarichi di processo	nullo				
Scarichi meteorici	Nullo				
Uso della risorsa idrica	negativo	**bassa**	alta	impianto	temporanea
Produzione rifiuti	negativo	**bassa**	alta	locale	temporanea
Salute pubblica					
Pericoli fisici-rumore	negativo	**bassa**	alta	impianto	temporanea

Legenda

a) Tipo di impatto:
negativo o positivo, a seconda arrechi un danno o un vantaggio all'ambiente attuale
nullo se non è quanti/qualificabile alcuna modifica all'ambiente attuale
b) Intensità del danno/vantaggio sull'ambiente attuale:
bassa: impatto esistente ma trascurabile
media: azione che produce un impatto sensibile e che potrebbe trasformarsi in alta al perdurare dell'azione
alta: impatto che comporta variazioni sostanziali anche se somministrato in una singola dose
c) Probabilità di accadimento:
nulla: assente
bassa: solo in caso di incidente peraltro remoto
media: solo in caso di incidente
alta: azione di progetto
d) Estensione dell'impatto
impianto (solo all'area dello stabilimento)
esterno (entro un raggio di 100 metri dallo stabilimento)
locale (comune e comuni limitrofi)
estesa (ambito territoriale esteso)
e) Durata:
permanente: anche dopo la cessazione dell'attività
temporanea: solo durante l'attività

Ribadisce il Proponente che *non ci saranno impatti su nessuna componente. Si ribadisce, inoltre, che durante la gestione, l'impianto sarà sottoposto a serrati controlli, riportati nel PMA e nel PMC, pertanto si avrà prontezza di ogni contaminazione che dovesse, fortuitamente, accadere*.

Il Proponente:

1- integra il già prodotto PMA *con la previsione di eseguire un'analisi di una eventuale contaminazione del suolo e del sottosuolo, come prevista dalla normativa "bonifiche siti contaminati", e con una procedura che sarà condivisa con gli organi di controllo al momento opportuno, dato che tra oggi e il termine di gestione la normativa afferente potrebbe subire modifiche di rilievo*;

2- Precisa che il flusso dei rifiuti che alimenterà l'impianto della Sicily Biomethan, proviene dalla ditta TRAINA s.r.l., virtù dei contratti stipulati e già trasmessi (oggi con integrazioni) alla CTS;

3- Sempre sul tema della disponibilità dei rifiuti necessari all'alimentazione dell'Impianto, Biomethan chiarisce che la Nota Assessoriale 8282/GAB del 20/12/2018, che dispone la necessità di individuare *ex ante* i rifiuti (urbani) da conferirsi in impianti di trattamento, sarebbe "*puramente indicativa e non cogente*". Ed anzi il PRGR 2018 – che per la verità nulla rileva rispetto alla Nota 8282 – "…*non è ancora stato approvato, anzi è stato bocciato dal Ministero dell'Ambiente (nota 25 marzo 2019, prot. n. 2503), avendo ritenuto di non potere esprimere una valutazione esaustiva sulla sostenibilità ambientale del Piano in virtù delle sostanziali carenze..*".

4- La mancata realizzazione dell'intervento, evidentemente nell'ambito dell'analisi dell'Opzione 0, passaggio che tuttavia il Proponente non chiarisce, avrebbe effetti negativi poiché "…*da qualche anno, vista la carenza di piattaforme in grado di trattare la FORSU, specialmente in Sicilia occidentale, i comuni sono costretti a conferire presso impianti siti in altre regioni. A titolo esemplificativo si evidenzia che il Comune di Mazara del Vallo conferisce in Calabria e, addirittura, il Comune di Castelvetrano conferisce presso un impianto del nord Italia, entrambi con costi di conferimento altissimi e difficilmente sostenibili a lungo termine da parte dei comuni (costi di conferimento compresi tra € 210 e € 285 a tonnellata)*".

5- Prosegue sostenendo che all'Impianto in valutazione *non potrebbe essere precluso …. il ritiro ed il recupero di rifiuti organici provenienti da altri ambiti o addirittura da fuori Regione, atteso che, come sopra accennato, l'art. 181, comma 5, D. Lgs. 152/2006 privilegia, nel limite del possibile, la vicinanza degli impianti di recupero al luogo di produzione dei rifiuti, ma non preclude soluzioni differenti (cfr. al riguardo TAR Potenza, n. 808 del 05.12.2018; TAR Catania n. 1253 del 12.06.2018 e TAR Torino n. 225 del 20.04.2020)*.

6- Sulla localizzazione del progetto, quindi a proposito della distanza minima dai centri abitati di cui all'art. 17, comma 3, della L.R. 08.04.2010, n. 9 ("*Le opere per la realizzazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Le predette opere possono essere ubicate anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici comunali, purché distino almeno tre chilometri dal perimetro del centro abitato*"), la Biomethan ritiene che vada esclusa l'applicazione della norma:

- per la dichiarata compatibilità dell'intervento da parte del Comune di Castelvetrano (parere favorevole prot. n. 4437 dell'11.03.2020); si tratterebbe di zona omogenea destinata *alla realizzazione di discariche per sfabbricidi e rifiuti speciali, la cui disciplina è contenuta nell'art. 58 delle N.T.A. annesse al medesimo P.R.G.*;

- per la circostanza che la predetta norma risulterebbe applicabile limitatamente ad aeree con destinazione "agricola" e non anche su zone per le quali il PRG disponga la conformità dell'intervento, prova ne sia la realizzazione del Polo Tecnologico di Castelvetrano per il trattamento dei rifiuti;

- poiché la distanza minima non si applicherebbe agli impianti "…*di iniziativa privata, di digestione anaerobica e compostaggio per la produzione di biometano da FORSU. La preclusione prevista dal comma 3 dell'art. 17 della L.R. n. 9/2010 ("Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati") riguarda soltanto la "gestione integrata dei rifiuti" espletata dagli Enti pubblici o dalle Società a partecipazione pubblica (S.R.R.), e non anche la semplice attività di trasformazione dei rifiuti in biometano e compost svolta da un soggetto privato*". E ciò poiché "….*gli impianti di gestione anaerobica finalizzati alla produzione di compost e biometano – e, dunque, afferenti a singole fasi della gestione dei rifiuti – non possono assolutamente qualificarsi come impianti per la gestione integrata degli stessi, mancando, ad esempio, l'attività di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati e tutte quelle attività tipiche della gestione dell'intera filiera dei rifiuti dal momento in cui vengono prodotti a quello che segna la fine del loro ciclo di vita*".

7- Sempre in tema di <u>localizzazione</u>, ma questa volta esaminata sotto il profilo della compatibilità agli strumenti di programmazione e non alla legislazione regionale, a detta del Proponente l'intervento non ricadrebbe in alcuna delle ipotesi dei cd. "Vincoli escludenti", (aree individuate dagli artt. 2 e 3 del DPR 8/9/97 n. 357; aree collocate nelle zone di rispetto (art. 6, DPR 236/88) per un raggio non inferiore a 200 metri dal punto di approvvigionamento idrico a scopo potabile pubblico, aree a distanze dai centri abitati < 200 m, aree soggette a esondazione; etc.);

8- Prosegue il Proponente precisando – per la prima volta – che i restanti 10.000 ton/anno disponibili di flussi in ingresso (e già individuati come criticità da CTS) non sarebbero stati impegnati con il contratto stipulato con la ditta Traina s.r.l., "…..*in quanto era intenzione della Sicily Biomethan s.r.l. metterli a disposizione dei Comuni limitrofi (appartenenti alla SRR Provincia Trapani Sud), ad un prezzo di conferimento calmierato di € 80,00 tonnellata (meno della metà di quanto attualmente pagato dai suddetti comuni). Ovviamente gli enti pubblici non potevano sottoscrivere con la Società odierna deducente alcun impegno vincolante, in quanto, cosi come sancito dal parere emesso dalla SRR provincia Trapani Sud: "il conferimento dei rifiuti presso impianti di trattamento autorizzati, da parte dei Comuni, deve avvenire previo affidamento del servizio in conformità al codice dei contratti*". Si tratta presumibilmente di un riconoscimento di un disagio localizzativo;

9- Quanto ai cod. CER in ingresso, viene riportata la seguente Tabella:

CER	Descrizione del rifiuto	Quantitativo
20 01	Frazioni oggetto della raccolta differenziata (tranne 1501)	
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	40.000 t/anno
20 01 25	oli e grassi commestibili	2.500 t/anno
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	
20 02 01	Rifiuti biodegradabili (incluso la Posidonia spiaggiata)	4.500 t/anno
20 03	Altri rifiuti urbani	
20 03 02	Rifiuti dei mercati	2.500 t/anno
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti	500 t/anno

10- Circa le possibili interferenze con la falda idrica durante la fase di cantiere, pure rilevate dalla CTS, il Proponente prima cita le integrazioni allo SIA già prodotte (riconducibili meramente alla previsione di *utilizzare solo mezzi d'opera recenti e soggetti a manutenzione dettagliata*), ma poi affronta analiticamente la questione, integrando, con nuovi Paragrafi, il SIA, sia sulla componente Tutela del suolo e sia quella Tutela delle acque.

11- Con riguardo all'aspetto vegetazionale e faunistico, dopo aver rilevato quanto espresso da CTS ("*… la tematica non è stata adeguatamente affrontata nella documentazione trasmessa; da un immediato riscontro tramite ortofoto e documentazione fotografica presentata dal Proponente, si evince infatti che l'area di cava su cui si prevede la realizzazione dell'impianto di progetto, appare rinaturalizzata e non semplicemente e agronomicamente definita incolta come asserito e come invece appare l'area circostante. Sarebbe stato pertanto necessario un approfondimento dell'analisi dello stato attuale e degli impatti….*"), la Società sostiene che "*….era stato ampiamente chiarito che: "Poiché non si è certi della presenza di tali animali (cfr. § 6.2.4 - elenco fauna potenziale), se ritenuto necessario, si eseguirà una campagna di cattura prima dell'apertura del cantiere per raccogliere e trasferire eventuali soggetti oggetto di minaccia. Capitolo impatti non sviluppato*". Nulla viene invece controdedotto in relazione alla componente vegetazionale, oggetto principale della criticità della CTS. La Ditta infine chiarisce che "*…la scrivente Società è, comunque, pronta ad intervenire economicamente per eventuali interventi di mitigazioni e compensazione ambientale che il Comune di Castelvetrano dovesse ritenere necessari nei primi 10 anni di attività, fino alla concorrenza di euro 50.000*".

12- Circa la rilevata mancata risposta, osservata da CTS, in merito alla richiesta specifica di indicare il l'IRDp, il Proponente osserva che la norma europea EN 13725 e le linee guida ARPA Sicilia, emesse a parziale riscontro della nota 2720/GAB del 29/06/2019 e che sono allegate al PRGR non ancora vigente sarà rispettata: l'IRDp del *compost* in uscita sarà essere inferiore a 500 mg O2/kg s.v./h.

13- Circa la dispersione dei contaminati e delle sostanze odorigine, osserva il Proponente che – in linea con il PRGR del 2012 e con i relativi limiti "*…. il nostro primo insediamento abitativo (abitazioni sparse) è ad oltre 800 m in direzione OVEST*". Ciò di fatto risulterebbe un limite superabile, data la direzione dei venti prevalenti in diversa direzione ("*…il vento predominante ha come provenienza NNE in direzione SSE*"). Segnalando poi che "*…. tutte le attività si svolgono in ambienti chiusi, tranne il compostaggio vero e proprio per il quale si utilizzerà una*

tecnologia innovativa, descritta nel SIA, e che secondo specifici studi, anche universitari, non crea problemi di diffusione di odori" e che l'Impianto si trova *"…sul fondo cava*";

14- Il Proponente sostiene poi che le opere di mitigazione sono sempre state ritenute "non necessarie", trattandosi di un intervento all'interno di una (*ex*) cava, schermato "naturalmente" a livello paesaggistico (da qui pure il Parere favorevole della Soprintendenza). Ma provvede ad integrare i documenti allegando una Tavola con il progetto di mitigazione a verde dell'impatto visivo, allegata alle controdeduzioni;

15- Circa la mancanza del "*Piano Preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina rifiuti*", ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 120/2017, ennesima criticità rilevata da CTS, il Proponente dichiara che all'attuale livello di progettazione "*non emerge la necessità di apporti o asporti di terre e rocce da scavo*"; "*…prima dell'installazione del cantiere, verrà eseguito uno studio di dettaglio – con apposito elaborato progettuale – propedeutico alla predisposizione dei progetti esecutivi e delle opere strutturali onde ottenere la prescritta autorizzazione sismica da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani prima dell'inizio lavori: in quel momento si rileverà nello specifico se ci saranno apporti o asporti di terre e rocce e, in tal caso, qualora risultasse necessario, si procederà con specifica pratica*". Ed il Proponente acclude, ad ulteriore conferma, le tavole grafiche "*Rilievo plano altimetrico – Stato attuale*" e "*Sormonto tra rilievo stato di fatto terreno ex cava e progetto impianto*".
Tuttavia la documentazione prodotta ad integrazione non permette ancora una compiuta valutazione in merito alla tematica delle terre e rocce. Infatti dall'analisi delle sezioni rappresentate nell'elaborato grafico di cui sopra, che il Proponente produce a supporto della propria "*stima iniziale*" in base alla quale *non si rende necessaria l'apporto o l'asportazione di materiale dalla cava,* parrebbe esservi in realtà un esubero rispetto alla quantità prodotta e riutilizzata.
Il progetto presentato continua pertanto ad essere carente di un adeguato bilancio terre e di un Piano Preliminare di Utilizzo ex art. 24 del DPR 120/2017 che per progetti sottoposti a procedura di VIA deve essere presentato congiuntamente allo SIA.

16- Sulle carenze del P.M.A., il Proponete ha depositato il nuovo documento, "*nel quale si integrano alcune parti in precedenza tralasciate*".

17- In termini più generali, riguardo alla carenza di approfondita analisi e valutazioni analitiche o numeriche, il Proponente ritiene di aver superato la criticità allegando in sede di controdeduzione una dettagliata valutazione di impatti con matrice numerica.

18- Quanto alla cantierizzazione, precisa il Proponente "*…che si tratta di un normale cantiere edile, della durata di circa 6 mesi; il resto dei tempi (ulteriori 6 mesi circa) attengono ai montaggi idro-elettrico-meccanici, dopo i quali si provvederà ad avviare l'impianto*". In realtà si limita ad un aggiornamento del cronoprogramma e rimanda alle linee guida di ARPAT per la gestione degli aspetti ambientali connessi al cantiere.

19- Circa gli impatti conseguenti all'incremento dei volumi di traffico, il Proponente, dichiara di non riuscire a reperire ulteriori dati di traffico sulla viabilità interessata a livello comunale e/o

provinciale, e che ha acquisito i dati ANAS (disponibili in rete) sulle due strade di grande scorrimento che interessano il territorio comunale, la A29 e la SS 115.

20- Infine il Proponente si fa carico anche di individuare le possibili alternative tecnico-impiantistiche

Valutazioni finali

Visti gli elaborati prodotti dal Proponente in sede di istanza di avvio del procedimento di VIA giusta nota prot. ARTA n.35872 del 24/05/2019 e gli elaborati integrativi prodotti in riscontro al PII n. 37 del 10/02/2019;

Visto il parere della CTS n. 183 del 10/06/2020, che in questa sede deve intendersi interamente richiamato e trascritto;

Vista la memoria ex art. 10bis della L. 241/1990 e art. 13 della L.R. n. 7/2019 assunta al prot. ARTA n. 35902 del 26/6/2020;

Valutato in particolare che anche ove si ritenesse corretto sostenere l'interpretazione che il limite imposto dall'art. 17 della LR 9/2010 debba ritenersi riferito ai soli impianti ricadenti in zona agricola di PRG, permane la questione che l'intervento ricade – appunto in zona agricola, pur con la destinazione da sub-comparto prevista dall'art. 58 delle NTA (Zona per discarica di sfabbricidi e rifiuti speciali).

La dichiarazione di compatibilità dell'intervento resa dal Comune nulla aggiunge alla valutazione di questo Organo; si tratta infatti di un limite normativo non superabile, se non attraverso una modifica della disposizione. E per la verità appaiono chiare le ragioni dell'inserimento del vincolo, poiché il legislatore ha ritenuto di fornire particolare protezione all'elemento "salute umana", prevedendo una fascia di protezione dal Centro abitato (3 km) oltre, naturalmente, alla necessità di tutela delle aree agricole, già devastate dall'edilizia spontanea e da fabbricati incoerenti con la loro destinazione. Gli impianti di tipo industriale, come quello esaminato, devono essere collocati in aree dotate di adeguati *standard*, in una logica di programmazione territoriale complessiva.

Quanto all'ultimo aspetto sollevato dal Proponente – la circostanza che si tratta di un impianto che gestisce solo una fase del complesso processo di trattamento del rifiuto – anche questo non consente di superare l'applicazione della norma. Per *"gestione integrata dei rifiuti"* non può intendersi i soli impianti che processano l'intero ciclo dei rifiuti, il riuso, il riutilizzo, il recupero e lo smaltimento. Anche perché non si hanno notizie anche di un solo impianto siciliano che sia in grado di svolgere – in unica sede – tutte le attività conformi alla gerarchia di trattamento. E si dubita che esista in tutto il resto del Paese. Il realtà sono i *rifiuti* a dover essere gestiti in forma *integrata*, mentre la gestione integrata in unico impianto non esiste. Quanto poi alla specifica che per rientrare in questo comma risulterebbe rilevante l'elemento soggettivo ("*espletata dagli Enti pubblici*" – questa è la posizione del Proponente) nel testo di ciò non vi è traccia.;

Considerato che con nota prot. ARTA n. 11776 del 25/02/2020 la SRR Trapani Sud afferma che "*non risultando ancora efficace il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti, le Autorità d'Ambito*

competenti per territorio…non possono procedere alla nuova pianificazione d'ambito nel rispetto delle indicazioni di quanto programmato nel piano regionale stesso."

Considerato che la stessa Autorità d'Ambito nella sopra richiamata nota afferma che *non sussistono*, in ragione di quanto prima affermato, *i presupposti per la formulazione di una specifica attestazione circa la coerenza e/o conformità del progetto di cui in oggetto al Piano d'Ambito della SRR Trapani Sud;*

Valutato che l'impianto di progetto non è previsto dal Piano d'Ambito della SRR competente approvato con deliberazione del CDA del 15/07/2016;

Valutato pertanto che il Proponente non ha ricevuto il nulla osta della SRR Trapani Sud territorialmente competente;

Valutato conclusivamente che non appaiono del tutto superate le numerose criticità evidenziate in sede di PIC, come sopra esposto e delineato.

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

CONFERMA

Il Parere negativo riguardo alla compatibilità ambientale del "*Progetto per la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di biometano e compost da rifiuti organici da realizzarsi nel Comune di Castelvetrano (TP), C.da Airone"* già reso (n. 183 del 10.6.2020).